

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII
(nuova serie VII)
2022

Iole Fargnoli	Editoriale	7
---------------	------------	---

Traduzioni

Otto Lenel	Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fargnoli	11
Hermann Usener	Giustizia popolare italica. Traduzione di Lorenzo Lanti	79

Articoli

Aurelio Arnese	Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio	109
Raffaele Basile	Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù	123
Luca Ceglia	Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto	141
Lorenzo Lanti	La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate	175
Stefano Liva	Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C	189
Saverio Masuelli	Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano	197
Renato Perani	Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici	221
Giunio Rizzelli	L' «aequitas» a Sofistopoli. Note sull' «aequitas» nell'antologia di Seneca padre	251
Francesca Rossi	Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1	269
Gianluca Zarro	Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum»	311
Ferdinando Zuccotti	Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsionem» in Alfeno Varo e in Aristone	343

**Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana
2021**

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	379
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429

Varie

Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «lex Voconia»	469
Elisa D'Anneò, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
<i>Summaria</i>		497
<i>Elenco dei revisori</i>		509

Il nutrimento dell'infante tra costume e diritto

1. Premessa - 2. Il pensiero di Favorino contro la diffusione di nuove pratiche di nutrimento degli infanti. La testimonianza di Aulo Gellio - 3. La regolamentazione dell'allevamento filiale nella legislazione antonina - 4. Altre fonti intorno alla pratica del baliatico diffusasi in ambiente romano - 5. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Già i Romani ritenevano che il latte umano fosse la perfetta prosecuzione dell'alimentazione iniziata nell'utero materno¹ e il miglior cibo adatto a nutrire gli infanti². Le sue virtù terapeutiche erano riconosciute più in generale persino sugli adulti, per curare tutta una serie di malattie debilitanti³. Di

¹) R.M. DANESE, *Lac humanum fellare. La trasmissione del latte e la linea della generazione*, in «Pietas e allattamento filiale. La vicenda, l'exemplum, l'iconografia. Colloquio di Urbino, 2-3 maggio 1996» (cur. R. Raffaelli, R.M. Danese, S. Lanciotti), Urbino, 1997, p. 58.

²) Nell'antichità – come ci riporta Aulo Gellio, *noct. Att.* 12.1.12 («*an quia spiritu multo et calore exalbuūt, non idem sanguis est nunc in uberibus, qui in utero fuit?*») in un passaggio del discorso del filosofo Favorino – il latte era visto come la trasformazione di quello stesso sangue con cui il feto era stato nutrito durante la gestazione: cfr. DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 45, M. BETTINI, *Per una «biologie sauvage» dei Romani. Prime proposte*, in «Eugesta», VI, 2016, p. 66 s. e 75, e F.M. SILLA, *'Affetti' e diritto. La libertà della nutrice*, ivi, IX, 2019, p. 65 s. nt. 48.

³) DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 41 s. Cfr. Gal., *mar.* 7, 700-701 K. il quale affermava che, per far fronte a tutti quei morbi debilitanti che sono tipici della vecchiaia o che conducono ad essa, non c'era miglior rimedio del latte umano, specialmente se preso direttamente dal seno della donna. Se il latte umano era un ingrediente nelle preparazioni degli antichi medicinali, ci doveva pure essere un mercato di approvvigionamento, da individuarsi probabilmente presso la cosiddetta *columna lactaria*: cfr. A. BASILE, *Sine eam totam integram matrem esse filii sui: una polemica di Gellio a favore dell'allattamento* (Gell. 12, 1, 5-7), in «Invigilata Lucernis», XXXIX, 2017, p. 107, T. MULDER, *Adult Breastfeeding in Ancient Rome*, in «Illinois Classical Studies», XLII-1, 2017, p. 238, e R.M. CID LÓPEZ, *La Columna Lactaria, las nutrices y la expositio infantil. Lactantes y pietas en la ciudad de Roma*, in «Dialogues d'histoire ancienne supplément», XIX, 2019, p. 160 s. Fin dai tempi di Ippocrate, nel V secolo a.C. e probabilmente su influsso egizio, il latte materno umano era ricono-

fronte al suo impiego diffuso, le credenze romane lo ritenevano inoltre maggiormente efficace se fosse stato trasmesso direttamente dalla fonte (vale a dire la donna) al destinatario, senza cioè alcun passaggio intermedio che fungesse da tramite, al fine di evitare possibili e indesiderate contaminazioni⁴ e scongiurando altresì il rischio di un'alterazione termica⁵. Il verbo latino che andava ad esprimere in maniera specifica questo tipo di processo era 'immulgere'⁶: mai presente nelle fonti giuridiche, nel caso dei neonati esso indicava propriamente l'allattamento al seno⁷.

Non solo le madri fornivano latte. In epoca romana la pratica del balatico è chiaramente attestata: ebbe luogo a partire dal II secolo a.C.⁸ e in breve tempo⁹ sostituì l'usanza, in precedenza più diffusa, dell'allattamento di-

sciuto come un potente curativo e per questo usato come ingrediente in impacchi e unguenti di vario tipo (Hip., *morb.* 3.1, *mul.* 1.74, 75, 78, 84, 105, 2.179, 205, *nat. mul.* 32.109, e *steril.* 3.214, 216, 243): cfr. C. MASTRIANI, *La madre e il suo corpo: il valore etico degli umori e l'allattamento*, in «Invigilati Lucernis», XXXIX, 2017, p. 116-118, e MULDER, *Adult Breastfeeding*, cit., p. 234 s.

⁴) Plinio ci tramanda la pratica di ricorrere al latte di donna – che si ammette concordemente essere il più dolce e delicato, oltretutto estremamente salutare – per tutta una serie di disturbi del corpo. In particolare, per le cure oculari, si consiglia di farlo fuoriuscire direttamente sull'occhio: '*De lactis usu convenit dulcissimum esse molliissimumque et in longa febr<i> coeliacisque utilissimum, maxime eius, quae iam infantem removerit. et in malacia stomachi, in febribus, rosionibus efficacissimum experiuntur; item mammarum collectionibus cum ture, oculo ab ictu cruore suffuso et in dolore aut epiphora, si immulgeatur, plurimum prodest, magisque cum melle et narcissi suco aut turis polline, superque in omni usu efficacius eius, quae marem enixa sit, multoque efficacissimum eius, quae geminos mares, et si vino ipsa cibisque acrioribus absteineat*' (Plin., *nat. hist.* 28.72.1-10[21]). Questo insegnamento è suffragato dalle conoscenze mediche del II sec. d.C.: secondo Galeno di Pergamo infatti (*prob. prav. alim. succ.* 6.775 K., e *meth. med.* 10.474-475 K.), nel momento in cui il latte fuoriusciva, perdeva subito parte delle virtù (nutritive e terapeutiche) che gli erano proprie.

⁵) DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 44.

⁶) Verg., *Aen.* 11.572, Plin., *nat. hist.* 11.232.6[95] e 28.72.6-7[21], Ser. Samm., *med.* 58.1036, e Fest., *verb. sign.*, sv 'nefrendes' (L. 162.16).

⁷) DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 42.

⁸) C. FAYER, *La vita familiare dei romani antichi. Dalla nascita al matrimonio*, Roma, 2016, p. 18, e G. PEDRUCCI, *Maternità e allattamenti nel mondo greco e romano. Un percorso fra scienza delle religioni e studi sulla maternità*, Roma, 2018, p. 113 s. e 239.

⁹) Cfr. Varr., *rust.* 2.10.8-9, il quale riporta la tradizione dell'area illirica di allattare i propri figli, a differenza di quanto accadeva in territorio italico dove le donne romane che potevano vantare un minimo di benessere economico ricorrevano a nutrici estranee (Soran., *gyn.* 2.16): cfr. E.D. AUGENTI, *Il bambino in età romana. Dalla nascita all'adolescenza*, Roma, 2016, p. 86-88, I.G. MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile nella Gallia meridionale di età imperiale*, in «Eugest», IX, 2019, p. 114, e SILLA, 'Affetti' e diritto, cit., p. 51. Probabilmente fu nel corso del II secolo a.C. che l'allattamento mercenario, già praticato in Grecia, divenne usanza anche presso i Romani: si veda FAYER, *La vita familiare*, cit., p. 18. Un'attestazione esplicita sulla consuetudine, ancora presente all'inizio del V secolo in ambiente rurale, di dare bambini ad altre persone affinché fossero allevati, ci è riportata

retto dei figli da parte delle rispettive madri¹⁰. La balia era considerata una valida alternativa all'impegno della madre nell'allevamento dei figli. La sua scelta, quantomeno per le famiglie facoltose, non era lasciata né libera né casuale, venendo invece posta particolare attenzione nell'individuazione di colei che, col proprio latte, avrebbe avuto la responsabilità di crescere al meglio il neonato: per questo, la fonte alimentare doveva essere ben valutata, non solo dal punto di vista nutritivo bensì, come si diceva, anche in quello della qualità dei caratteri fisici e mentali che, posseduti dalla balia, sarebbero poi stati assorbiti dal lattante proprio attraverso la nutrizione¹¹. E' da rammentare la credenza, ampiamente circolante al tempo, secondo la quale ogni latte avesse caratteristiche differenti. Ricorrendo dunque a balie prezzolate, si doveva scegliere quello più confacente al bambino: doveva essere cioè prodotto da una donna che, da un lato, fosse il più possibile somigliante alla vera madre del neonato e, dall'altro, era preferibile avesse partorito figli della stessa età e sesso del lattante che avrebbe tenuto a balia¹². La tradizione ci riporta il dato secondo cui la nutrice di giovane età avesse il latte di migliore qualità¹³, a patto però che ella non fosse rimasta nuovamente incinta durante l'allattamento, ciò che lo avrebbe invece addensato e quindi peggiorato¹⁴.

Se sul fronte delle madri, che delegavano i compiti di nutrimento dei loro figli ad altri, si può scorgere un elemento di esaltazione del proprio *status*

da una costituzione del teodosiano (C.Th. 9.31.1, Honor. et Theodos., a. 409): '*... aliis vero rusticanis, ut fieri solet, nutriendos dari non vetamus ...*'. La testimonianza dà ragione del bisogno ancora avvertito in epoca tardoantica di un provvedimento in grado di regolarizzare la pratica dell'allattamento mercenario: cfr. G. PERUGI, *L'allattamento nel mito e nella storia*, in «La voce dell'ordine di Pistoia. Rivista di informazione medica», XXIX, 2014, p. 9.

¹⁰ SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 51 nt. 1. In Tac., *dial.* 28.4, leggiamo: '*nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inservire liberis*' (nei tempi passati ogni figlio, nato da madre casta, non veniva allevato nella cella di una nutrice prezzolata, ma in grembo e al seno della madre, il cui vanto maggiore era quello di custodire la casa e di essere al servizio dei figli).

¹¹ AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 45. Addirittura, nell'Inghilterra del Cinquecento si credeva che i neonati allevati con latte animale diventassero «più bestie che uomini»: V. MAHER, *Il latte materno. I condizionamenti culturali di un comportamento*, Torino, 1992, p. 39.

¹² DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 54 s.

¹³ Cfr. Varr., *Catus de liberis educandis* fr. 8 Riese, e anche Gal., *san. tuend.* 6.45 K. Si veda DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 46.

¹⁴ Plin., *nat. hist.* 28.123.3-4[33]. La ragione di questa trasformazione della qualità del latte sarebbe da collegare al miscuglio di sangue provocato nella donna con la fecondazione ad opera di un altro uomo; proprio per questo, di contro, se il nuovo embrione fosse stato invece concepito ancora dallo stesso uomo, il latte non si sarebbe guastato (Plin., *nat. hist.* 7.67.1-3[14]): cfr. DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 52-54.

sociale¹⁵, dall'altro, il ruolo di succedanea materna all'allattamento era spesso persino bramato dalle donne dei gruppi familiari più indigenti, che trovavano così un modo per guadagnare denaro e controllare al contempo il numero dei nascituri che avrebbero dato alla luce: non era raro infatti il caso che le nutrici fossero spinte ad abbandonare i rispettivi figli, pur di mettere a disposizione il proprio latte materno per i neonati delle famiglie più agiate¹⁶. La pratica del baliatico trovava quindi ampio spazio anche come misura contraccettiva: allattando per più tempo figli propri e altrui, si dilatava l'intervallo tra un parto e l'altro, dal momento che si riduceva il tasso di fertilità della donna, evitando in tal modo di dare vita a famiglie già povere che, divenendo eccessivamente numerose, lo sarebbero state ancora di più¹⁷.

Il ricorso al baliatico, già attestato dunque in età tardo repubblicana, si diffuse ampiamente durante la prima età imperiale. Lo stesso imperatore Marco Aurelio, nato nei primi decenni del II secolo d.C.¹⁸, confessa nei suoi *Pensieri* di aver avuto una nutrice e di essere stato da lei stessa allattato¹⁹. La tematica del nutrimento degli infanti, coinvolgendo le figure di madri e di nutrici che ormai sempre più spesso non coincidevano, è stata oggetto di particolare attenzione, stando quantomeno al numero di fonti giunte sino a noi²⁰. La que-

¹⁵) AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 88, e C.E. CENTLIVRES CHALLET, *Roman Breastfeeding: control and affect*, in «*Arethusa*», L, 2017, p. 380.

¹⁶) C. KLAPISCH, *Genitori naturali e genitori di latte nella Firenze del Quattrocento*, in «*Quaderni Storici*», XLIV, 1980, p. 543-563. Il ricorso a nutrici, anche appositamente acquistate all'uopo, è attestato fin dall'epoca repubblicana e la *columna lactaria* collocata presso il *forum holitorium* doveva essere il luogo specifico dove reperirne i servizi. La testimonianza di Festo in merito ad essa (Fest., *verb. sign.*, sv. '*lactaria*' [L. 105]: '*Lactaria columna in foro olitorio dicta, quod ibi infantes lacte alendos deferebant*') dà testimonianza anche di una realtà inversa, dove il problema non era la scelta di quali donne avrebbero nutrito il neonato, quanto la speranza che qualcuna, senza che importasse quale, se ne facesse comunque carico. Cfr. MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile*, cit., p. 113, e CID LÓPEZ, *La Columna Lactaria*, cit., p. 160 nt. 51. La pratica dell'*expositio*, con infanti che di fatto venivano abbandonati, fu gravemente sanzionata da Giustiniano, per cui si sarebbe applicata la pena capitale per tutti coloro che avessero tentato in tal modo di sbarazzarsi dei propri discendenti (*Nov. Iust.* 153, '*De infantibus expositis*'): cfr. CID LÓPEZ, *La Columna Lactaria*, cit., p. 157. Le vittime dell'abbandono, di contro, erano considerate libere.

¹⁷) Cfr. V. FILDES, *Breasts, Bottles and Babies: A History of Infant Feeding*, Edinburgh, 1986, p. 109, e MAHER, *Il latte materno*, cit., p. 35.

¹⁸) Script. Hist. Aug., *Ant. Phil.* 1.5.1: '*Natus est Marcus Romae VI. kl. Maias in monte Caelio in hortis avo suo iterum et Augure consulibus*' (Marco Aurelio nacque il 26 di aprile a Roma, in una villa sul Celio, sotto il secondo consolato del nonno e il primo di Augure [anno 121 d.C.]).

¹⁹) Cfr. *infra*, § 4.

²⁰) Cfr. CENTLIVRES CHALLET, *Roman Breastfeeding*, cit., p. 379, e SILLA, '*Affetti*' e *diritto*, cit., p. 52. Per un'efficace panoramica sul tema nonché sull'interesse medico si suggerisce la consultazione del contributo di P. MUDRY, S. SCONOCCHIA, *L'allattamento ma-*

stione rimase oggetto di attente valutazioni sulla scelta da operare²¹ e di pareri contrastanti in merito al suo ricorso, salvo l'unico caso dell'impossibilità assoluta per la madre biologica a procedere all'allattamento²².

Nella storia della puericultura, risulta ampiamente condiviso che la legislazione degli Antonini sia stata impegnata in maniera particolare nella cura neonatale²³: l'imperatore Antonino Pio avrebbe stabilito ricompense in favore dell'allattamento materno e al tempo del suo successore Marco Aurelio si sarebbe avanzata l'idea secondo la quale, affinché si potesse considerare madre completa, la donna doveva nutrire lei stessa i propri figli, unendo in tal modo la metà materna partorienti con l'altra metà nutriente²⁴. Tuttavia se si cerca tra le costituzioni di quest'epoca, tramandateci nel Codice giustiniano, non risulta alcuna traccia di tale legislazione²⁵. Ci si propone pertanto in que-

terno nella tradizione antica, in «Lettere dalla facoltà. Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche», XX, 2017, p. 43-46.

²¹) FAYER, *La vita familiare*, cit., p.19. Un papiro egizio, di età augustea, riporta un contratto per l'ingaggio di una balia dove le si impone di prendersi cura di se stessa e del neonato, evitando di danneggiare il proprio latte, di avere rapporti con gli uomini, di restare nuovamente incinta e di nutrire un altro bambino («Berlin Griech. Urk.» 1107): cfr. DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 63.

²²) Ps.Plut., *De liberis educandis* 3 c-d.: cfr. AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 46. Il latte materno è sempre ritenuto il migliore possibile per il nutrimento del neonato: Plin., *nat. hist.* 28.123.3[33]. E in ogni caso il latte umano, che fosse della madre oppure della nutrice, era preferibile a quello animale, seppur il latte di capra fosse ritenuto sicuro e persino auspicabile nei primissimi giorni di vita, quando il latte materno invece (detto 'colostrum': cfr. *infra*, nt. 133) poteva essere dannoso: Orib., *inc.* 3.17 e 18; Plin., *nat. hist.* 28.123.7[33].

²³) Questa convinzione è già attestata in ambiente medico durante il XIX sec., stando al tenore di alcune *dissertationes medicae inaugurales* fra le quali si richiama qui, in lingua italiana, L. DE-FAVERI, *Dello allattamento materno. Dissertazione Inaugurale*, Padova, 1857, p. 9. La tradizione è presente tuttora nella divulgazione pediatrica: cfr. A. MARINO, *L'allattamento nella vicenda dell'umanità*, in «Il Rubino», XXXI-3, 2018, p. 9, V. FANOS, M. CORRIDORI, *Primi gradini: storia, mito e attualità*, in «in Pediatria preventiva & sociale, Atti XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale», XII, 2017, p. 37-47, MUDRY, SCONOCCHIA, *L'allattamento materno*, cit., p. 43-46, N. FILIPPONIO, *L'allattamento in epoca greca e romana*, in «SICuPP – Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche», Milano, 2016 (sito web, visitato in data 18/04/2022: <https://www.sicup.org/langolo-della-storia/349-lallattamento-nella-storia>), e PERUGI, *L'allattamento nel mito*, cit., p. 8-11.

²⁴) PERUGI, *L'allattamento nel mito*, cit., p. 9, e P. MUDRY, SCONOCCHIA, *L'allattamento materno*, cit., p. 46.

²⁵) Le costituzioni presenti nel *Codex* con data compresa tra il 138 d.C. (anno di inizio del principato di Antonino Pio) e il 192 d.C. (anno di morte dell'imperatore Commodo) sono soltanto nove: C.I. 2.1.1 (Ant., a. 155), C.I. 2.12.1 (Divus Pius, a. 150), C.I. 2.12.2 (Divi fratres, a. 161), C.I. 3.31.1 (Titus Aelius Ant., a. 170), C.I. 5.25.2 (Divi fratres, a. 161), C.I. 5.25.3 (Divi fratres, a. 162), C.I. 6.26.1 (Titus Aelius Ant., a. 146), C.I. 6.27.2 (Ant., a. 169) e C.I. 7.12.1 (Sev. et Ant., a. 161?). A queste se ne devono aggiungere altre undici, risalenti al medesimo periodo ma prive di data: C.I. 4.32.1 (Pius, sine die et cons.),

sta sede di verificare l'esistenza di testimonianze indirette e quindi di riferimenti ad essa in fonti giuridiche o letterarie.

2. Il pensiero di Favorino contro la diffusione di nuove pratiche di nutrimento degli infanti. La testimonianza di Aulo Gellio

L'attestazione, di epoca antonina, per cui una donna è integralmente madre di suo figlio soltanto se è lei stessa ad allattarlo al seno è invero riportata testualmente da Aulo Gellio²⁶, anche se ovviamente ancora non si sapeva quanto oggi è dimostrato dalla ricerca medica sulla cura dei neonati²⁷.

Il grammatico ci tramanda in lingua latina – ed espressamente *communis utilitatis gratia*²⁸ – un accorato discorso tenuto in greco²⁹ dal suo maestro³⁰ Favorino di Arles, durante la visita che questi fece alla *domus* di una *nobilis femina*³¹ la quale aveva da poco partorito. L'obiettivo ampiamente dichiarato fin dall'esordio dell'episodio era quello di convincere la famiglia della donna che dovesse essere lei stessa ad allattare il figlio, senza ricorrere cioè a nutrici estranee. Sulla vicenda dovettero certo pesare la provenienza transalpina di Favorino, originario della *Gallia Narbonensis*³²: grazie allo storico Strabone, sappiamo infatti che, al tempo di Augusto, le donne di quella particolare area geografica possedevano una peculiare prolificità, nonché una grande forza e

C.I. 5.25.1 (Pius, sine die et cons.), C.I. 6.24.1 (Ant., sine die et cons.), C.I. 6.37.1 (Ant., sine die et cons.), C.I. 6.54.1 (Divus Pius, sine die et cons.), C.I. 6.54.2 (Divus Marcus, sine die et cons.), C.I. 7.43.1 (Titus Aelius Ant., sine die et cons.), C.I. 8.10.1 (Ant. et Verus, sine die et cons.), C.I. 8.46.1 (Ant. et Verus, sine die et cons.), C.I. 9.18.1 (Ant., sine die et cons.) e C.I. 9.47.1 (Ant., sine die et cons.).

²⁶ Gell., *noct. Att.* 12.1.5, su cui subito *infra* questo stesso § 2.

²⁷ D.B. JELLIFFE, E.F. JELLIFFE, *Human Milk in the Modern World: Psychological, Nutritional and Economic Significance*, Oxford, 1978, p. 58, MAHER, *Il latte materno*, cit., p. 13 s. e 162, e AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 46.

²⁸ Gell., *noct. Att.* 12.1.24.

²⁹ 'Haec Favorinum dicentem audiri Graeca oratione' (Gell., *noct. Att.* 12.1.24). Cfr. MASTRIANI, *La madre e il suo corpo*, cit., p. 114. E' Gellio stesso ad ammettere di aver riportato quanto la sua memoria ha permesso lui di ricordare, evidentemente compiendo già una valutazione sugli insegnamenti più rilevanti e imputando a sé eventuali carenze e difetti: cfr. BASILE, *Sine eam totam integram matrem*, cit., p. 108 s.

³⁰ Cfr. Gell., *noct. Att.* 3.1.1, 3.19.1 e 16.3.2.

³¹ Era la moglie di un suo allievo ('uxorem auditoris sectatorisque': Gell., *noct. Att.* 12.1.1) figlio di un senatore e di famiglia fra le più elevate ('Is erat loci senatorii ex familia nobiliore': Gell., *noct. Att.* 12.1.3).

³² Provincia di provenienza della famiglia dell'imperatore Antonino Pio (che regnò dal 138 al 161 d.C.), originaria di *Nemausus*: cfr. MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile*, cit., p. 117.

capacità di allevare personalmente i loro figli³³.

Con l'episodio narrato nelle *Notti Attiche* siamo all'incirca verso la metà del II secolo d.C.³⁴, in piena età antonina, in un contesto storico e sociale che dovette essere già riscontrabile sin dall'inizio del principato. La nota politica augustea in tema di persone, famiglia e matrimonio, aveva a sua volta subito l'influenza della nuova cultura di relativa emancipazione femminile del periodo, derivata dagli anni immediatamente successivi alla seconda guerra punica³⁵. L'inizio dell'espansione romana nel Mediterraneo coincise, infatti, con un deciso cambiamento nelle condizioni di vita non solo dei cittadini ma pure delle cittadine, molte delle quali ormai vedove si trovarono a gestire in prima persona gli affari delle rispettive famiglie. Le nuove e grandi ricchezze che fecero ingresso in quel tempo nella *res publica* comportarono tuttavia l'emergere di un nuovo problema sociale: la tendenza allo sfarzo e al lusso, coincidente con la comparsa nella scena socioeconomica di una nuova classe benestante, dedita agli scambi commerciali nel territorio ora assai ingrandito³⁶. Questa stessa tendenza esasperata allo sfarzo sarà ben descritta da Petronio, qualche decennio più tardi, con riferimento alla figura del liberto Trimalcione, nel celebre episodio della sua cena luculliana³⁷.

Le *Noctes Atticae* raccontano che Favorino, accompagnato dal suo seguito di discepoli, si era diretto verso la casa del nuovo nato col preciso intento di congratularsi col padre³⁸ per l'accrescimento dell'importanza della famiglia a seguito del lieto evento³⁹.

³³) Strab., *geogr.* 4.1.2.178 e 4.4.3.197. Nella provincia Narbonense è inoltre attestata da più iscrizioni l'eccezionale capacità delle donne non solo di crescere da sole i propri figli ma di occuparsi anche di attività lavorative al di fuori dell'ambiente domestico: come parrucchiera («CIL.» 12.3061), come medica («CIL.» 12.3343) o come commerciante di profumi («CIL.» 12.1594).

³⁴) Entro il 160 d.C., anno in cui si congettura la morte di Favorino: cfr. A. BARIGAZZI, *Favorino di Arelate. Opere. Introduzione, testo critico e commento*, Firenze, 1966, p. 10-12, e MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile*, cit., p. 113 nt. 26. Gellio, nato durante l'epoca di Adriano, visse pienamente il periodo dei *divi Pius* e *Marcus*: cfr. M. SQUILLANTE, *Mater integra o imperfecta atque dimidiata?*, in «Nome e identità femminile nel mondo antico» (*cur.* F.M. Dovetto, R. Frías Urrea), Roma, 2016, p. 68.

³⁵) P.L. CARUCCI, *Tutela della madre dopo il divorzio nel I secolo d.C. Spunti di riflessione*, in «Dura & Legal Systems», VI, 2018, p. 57.

³⁶) Sall., *Cat.* 25.1, e Liv., *urb. cond.* 39.67-9; lo stesso Livio sottolinea il mutamento nel modello di matrona romana in *urb. cond.* 34.1.5-6 raccontando dell'opposizione delle donne alla *lex Oppia* del 215 a.C. in tema di limitazioni nell'uso degli ornamenti femminili.

³⁷) Cfr. I. FARGNOLI, *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto*², Torino, 2021, p. 141-157.

³⁸) «*Patri gratulatum*» (Gell., *noct. Att.* 12.1.2); «*Tum in primis aedibus complexus hominem congratulatusque*» (Gell., *noct. Att.* 12.1.4). Cfr. BASILE, *Sine eam totam integram matrem*, cit., p. 107.

³⁹) Le felicitazioni rivolte al padre, oltre ad aver rivestito l'impulso alla visita, sem-

Una volta giunto nella *domus* e informatosi del buon esito del parto⁴⁰, il discorso del filosofo prende corso e, stando alle parole di Gellio (*‘puellamque defessam labore ac vigilia somnum capere cognovit, fabulari instituit prolixius’*)⁴¹, sembra farlo con profondo rispetto per la fatica appena compiuta dalla partoriente, ora addormentata e quindi non presente alla discussione:

Gell., *noct. Att.* 12.1.4: ... ‘nihil’ inquit ‘dubito, quin filium lacte suo nutritura sit’.

L'ospite non dubita che la madre nutrirà ella stessa col proprio latte il figlio appena nato.

Questo esordio è talmente esplicito e perentorio da non lasciar dubbi sulla posizione mantenuta da Favorino in tema di nutrimento degli infanti. E difatti l'intera testimonianza riportata dal grammatico latino suo allievo ruota tutta su questo insegnamento. Le conoscenze mediche del tempo avevano di certo contribuito alla convinzione per cui l'allattamento rappresentasse un momento fondamentale per lo sviluppo umano del bambino⁴².

Il fatto che il maestro avesse invitato i suoi discepoli a raggiungere la casa della puerpera (*‘Nuntiatum quondam est Favorino philosopho nobis praesentibus’*)⁴³; e poi ancora *‘Eamus’ inquit ‘et puerperam visum et patri gratulatum’*⁴⁴) e che tutti loro lo avessero seguito facendo anch'essi ingresso nella *domus* (*‘Imus una, qui tum aderamus, prosecutique eum sumus ad domum, quo pergebat, et cum eo simul introgressi sumus’*)⁴⁵ sembra confermare che potesse essere l'occasione di una riflessione sul tema.

In chiusura di capitolo sarà lo stesso Gellio ad ammettere di aver riprodotto, da diligente allievo e per quanto ne è stato capace, i pensieri del maestro nell'interesse generale (*‘Cuius sententias communis utilitatis gratia, quantum meminisse potui, rettuli’*)⁴⁶.

Conclusosi il conciso *incipit* di Favorino, è la madre della giovane donna

brano tratteggiare i lineamenti tradizionali di una società, quella di prima età imperiale, prettamente patriarcale, in linea d'altronde col resto del mondo antico: cfr. MASTRIANI, *La madre e il suo corpo*, cit., p. 123. Eppure, come si vedrà, il prosieguo dell'episodio e le tematiche trattate mostrano di non trascurare affatto la figura femminile, ponendola invero in grande considerazione ed elevandone apertamente il ruolo.

⁴⁰) *‘Atque ubi perventus est, quam diutinum puerperum et quam laboriosi nixus fuissent’* (Gell., *noct. Att.* 12.1.4).

⁴¹) Gell., *noct. Att.* 12.1.4.

⁴²) MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile*, cit., p. 112.

⁴³) Gell., *noct. Att.* 12.1.1.

⁴⁴) Gell., *noct. Att.* 12.1.2.

⁴⁵) Gell., *noct. Att.* 12.1.3.

⁴⁶) Gell., *noct. Att.* 12.1.24.

(e nonna del neonato) a ribattere prontamente, deludendo invero l'auspicio appena espresso dal filosofo:

Gell., *noct. Att.* 12.1.5: Sed cum mater puellae parcendum esse ei diceret adhibendasque puero nutrices, ne ad dolores, quos in enitendo tulisset, munus quoque nutritionis grave ac difficile accederet, ...

Al fine di non aggiungere ai dolori del parto la fatica, difficile e grave, dell'allattamento, l'anziana donna è dell'opinione che si sarebbero dovuti usare dei riguardi nei confronti della giovane madre (sua figlia) e provvedere invece al fabbisogno del nipote in altro modo, vale a dire tramite nutrici.

A sentir ciò, ha inizio la vera e propria lezione di Favorino, che è sviluppata su almeno quattro argomentazioni: *a)* la completezza della maternità; *b)* la vanità femminile; *c)* l'importanza della provenienza del latte per il nutrimento dell'infante; *d)* il legame intimo da preservare fra madre e figlio.

a) Gell., *noct. Att.* 12.1.5-6: ... 'oro te,' inquit 'mulier, sine eam totam integram matrem esse filii sui. Quod est enim hoc contra naturam imperfectum atque dimidiatum matris genus peperisse ac statim a sese abiecisse? aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod non videret, non alere nunc suo lacte, quod videat, iam viventem, iam hominem, iam matris officia inplorantem?'

Dal primo ragionamento, emerge immediatamente il ruolo fondamentale che il filosofo riconosce alla donna nei confronti del neonato, per la miglior crescita dell'uomo che questi sarà. Favorino prega la madre della giovane di consentire a quest'ultima di essere madre completa di suo figlio. Seguono domande retoriche con interrogative dirette volte a convincere l'interlocutrice⁴⁷. Che genere di maternità contro natura, imperfetta e parziale, è quella di partorire e poi subito allontanare da sé la prole? La madre ha ben nutrito col proprio sangue il feto⁴⁸ e ora che il bambino è venuto alla luce, che vive ed è già un essere umano⁴⁹, come può negargli le funzioni che sono proprie di una madre?

Tali convinzioni non sono ricordate a meri scopi dialettici, essendo al contrario realmente ricorrenti nella società del tempo, apparse per la prima

⁴⁷) A. BASILE, *Nota sull'uso di 'dimidiatus'* (Gell., *Noct.* XII 1.6), in «Emerita», LXXXIV, 2016, p. 172.

⁴⁸) DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 49 s.

⁴⁹) Sul punto è nota la diversità di vedute testimoniata in epoca classica tra scuola sabiniana e scuola proculiana, che portò infine Giustiniano a preferirne la prima: e così la prova della vita del neonato al di fuori dell'utero materno era possibile darsi in qualunque modo: cfr. C.I. 6.29.3.1 (Iust., a. 530).

volta durante la repubblica e divenute ormai ben radicate in età imperiale⁵⁰.

La maternità di una donna, che rifiuta di allattare il proprio figlio al seno, non può che essere imperfetta e parziale, oltreché una pratica contro natura. La peculiare scelta lessicale realizzata da Gellio, nella sua opera di trasposizione dall'oralità greca alla scrittura latina, può essere idonea a rafforzarne il messaggio ivi espresso. L'aggettivo '*dimidiatus*' riferito alla madre ('*dimidiatum matris genus*') in questo contesto morale è infatti inedito⁵¹. Gellio ne fa ricorso altrove soltanto in un altro passaggio, richiamando l'autorità di Varrone e al fine precipuo di spiegarne l'esatto significato: '*dimidiatum*' est quasi '*dismediatum*' et in partis duas pares divisum, '*dimidiatum*' ergo nisi ipsum, quod divisum est, dici haut convenit' (noct. Att. 3.14.6-7)⁵². '*Dimidiatus*' è dunque l'unità che è stata separata in due parti eguali, ottenendone due nuove che si ritrovano così diminuite della metà⁵³. E' proprio con tale accezione limitante che si deve intendere l'espressione '*mater dimidiata*' con riferimento alla donna che rinuncia ad allattare il figlio, difettando così di un'esperienza fondamentale affinché in lei si vada a completare la sua stessa natura di madre.

b) Gell., noct. Att. 12.1.7-8: 'An tu quoque' inquit 'putas naturam feminis mammaram ubera quasi quosdam venustiores naevulos non liberum alendum, sed ornandi pectoris causa dedisse? Sic enim, quod a vobis scilicet abest, pleraque istae prodigiosae mulieres fontem illum sanctissimum corporis, generis humani educatorem, arefacere et extinguere cum periculo quoque aversi corruptique lactis laborant, tamquam pulcritudinis sibi insignia devenustet, quod quidem faciunt eadem vecordia, qua quibusdam commenticiis fraudibus nituntur, ut fetus quoque ipsi in corpore suo concepti aboriantur, ne acquir illud ventris inrugetur ac de gravitate oneris et labore partus fatiscat'.

La critica, nel discorso che prosegue, passa poi alla vanità delle donne⁵⁴. Queste esaltano il proprio aspetto fisico, a dispetto di ciò che la natura ha dato loro per renderle idonee a nutrire i figli. Dovrebbero essere come la sacra fonte ('*fontem illum sanctissimum*') dalla quale il genere umano trae la vita, mentre il malcostume del periodo ha fatto sì che molte di esse si affannassero, non senza pericolo, a svingorire la propria capacità di produrre latte sol-

⁵⁰) BASILE, *Sine eam totam integram matrem*, cit., p. 107.

⁵¹) Il termine '*dimidiatus*' è usato, in funzione prettamente tecnica, nella prosa di Cicerone ma anche in poesia da Ennio negli *Annales*, da Plauto nei *Menaechmi* e nel *Miles gloriosus*, e da Lucilio nelle *Saturae*, è inoltre riscontrabile nel *De agri cultura* di Catone e nella *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio: cfr. BASILE, *Nota sull'uso di 'dimidiatus'*, cit., p. 172 s.

⁵²) '*Dimidiatum*' è equivalente quindi a '*dismediatum*' e si usa propriamente per qualcosa che è stato diviso in due parti.

⁵³) BASILE, *Nota sull'uso di 'dimidiatus'*, cit., p. 174.

⁵⁴) PEDRUCCI, *Maternità e allattamenti*, cit., p. 245.

tanto per vili ragioni estetiche, per timore di perdere i propri attributi di bellezza⁵⁵. Giungono persino ad inventarsi metodi per procurarsi l'aborto⁵⁶, affinché il ventre non abbia ad alterarsi e si mantenga intatto così il loro aspetto giovanile. Invero Favorino stesso tempera queste ultime osservazioni, con specifico riguardo alla propria interlocutrice: *'quod a vobis scilicet abest'*, non pensa cioè sia il pensiero di lei – a differenza delle pratiche che il medico greco Sorano di Efeso attesta invece essere ormai abituali durante i primi decenni del II secolo⁵⁷ – e in ciò mette in atto, in maniera più incisiva, l'arte della persuasione.

L'esasperata attenzione femminile, a tutto ciò che esula dalle primarie funzioni materne del proprio corpo, trova critica in questo testo anche sul lato delle scelte lessicali operate dallo stesso Aulo Gellio, in qualità di traduttore. Il seno materno, solitamente reso con l'espressione *'mammarum ubera'* pure presente nel testo nella prima parte dell'interrogativa, viene poi sostituito con *'venustiores naevulos'*. Se già l'attestazione al neo riferita al seno è

⁵⁵) Soran., *gyn.* 2.18. Cfr. AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 46, e MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile*, cit., p. 112.

⁵⁶) La denuncia di pratiche abortive è attestata anche da Ovidio (*am.* 2.14), Seneca (*ad Helv. matr. de cons.* 16.3), Plutarco (*mor.* 134 F), Giovenale (*sat.* 6.366-368 e 592-597) e Sorano di Efeso (*de an.* 25.4-6 e *gyn.* 19.60-63): cfr. E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*², Roma, 1983, p. 171. Le fonti giuridiche ci tramandano che il procurato aborto da parte della donna veniva debitamente sanzionato: Ulpiano (33 *ad ed.* in D. 48.8.8) ci conferma esplicitamente che, se la donna avesse fatto violenza sul suo corpo per evitare il parto, avrebbe subito la pena dell'esilio; in un altro luogo (in D. 40.7.3.16 Ulp. 27 *ad Sab.*) sempre Ulpiano ci riporta il parere di Salvio Giuliano, secondo il quale se a una schiava (Aretusa) era stata concessa la libertà sotto condizione di partorire tre figlie e l'erede l'aveva costretta ad abortire, sarebbe stata comunque considerata libera. Tra le altre fonti si menzionano: D. 48.19.39 (Tryph. 10 *disp.*), che fa riferimento al tempo di Cicerone, e D. 47.11.4 (Marcian. 1 *reg.*), che parla all'uopo di un rescritto, di Settimio Severo e Caracalla, che avrebbe comminato un esilio temporaneo della donna. Sull'atteggiamento del diritto, in generale, verso il procurato aborto cfr. G. PUGLIESE, *Il ciclo della vita individuale nell'esperienza giuridica romana*, in «Il diritto e la vita materiale» (*Atti dei Convegni Lincei*, LXI), Roma, 1984, p. 74 ss., P. FERRETTI, *In rerum natura esse / in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, 2008, F. BOTTA, «Nemica del marito, ostile alla natura»: l'aborto entro e fuori il matrimonio negli ordinamenti dell'Impero d'Oriente, in «JusOnline», VI, 2020, p. 1-32, e M.V. SANNA, *Φάρμακα, medicamenta, pocula: il procurato aborto da una lex regia di Romolo a Giustiniano*, in «SUC.», LXII, 2009-2020, Annali 2020, I, Napoli, 2020, p. 685 ss.

⁵⁷) Soran., *gyn.* 2.11. Il medico Sorano era favorevole all'intervento delle nutrici (di cui tratteggia le caratteristiche migliori in Soran., *gyn.* 2.19), spesso più robuste delle madri e in grado per questo di fornire un alimento di qualità superiore (cfr. *infra*, § 4). La sua testimonianza conferma la diffusione di tale pratica in seno alle famiglie aristocratiche del tempo: cfr. PEDRUCCI, *Maternità e allattamento*, cit., p. 83.

inconsueta, l'uso del diminutivo (*'naevulos'*), peraltro assai raro nelle fonti⁵⁸, e il suo accostamento con l'aggettivo al superlativo *'venustiores'*, per esaltarne l'attrattiva, ne amplificherebbero il tenore critico. Come i nei sono imperfezioni cutanee del corpo umano⁵⁹, così anche i seni femminili, quando vengono deviati dalla loro funzione materna, sarebbero da considerarsi parimenti dei difetti fisici⁶⁰.

c) Gell., *noct. Att.* 12.1.10-17: 'Sed nihil interest,' – hoc enim dicitur – 'dum alatur et vivat, cuius id lacte fiat.' Cur igitur iste, qui hoc dicit, si in capessendis naturae sensibus tam obscuruit, non id quoque nihil interesse putat, cuius in corpore cuiusque ex sanguine concretus homo et coalitus sit? ... Quamobrem non frustra creditum est, sicut valeat ad fingendas corporis atque animi similitudines vis et natura seminis, non secus ad eandem rem lactis quoque ingenia et proprietates valere. ... Quae, malum, igitur ratio est nobilitatem istam nati modo hominis corpusque et animum bene ingeniatis primordiis inchoatum insituito degenerique alimento lactis alieni corrumpere? praesertim si ista, quam ad praebendum lactem adhibebitis, aut serva aut servilis est et, ut plerumque solet, externae et barbarae nationis est, si improba, si informis, si impudica, si temulenta est; nam plerumque sine discrimine, quaecumque id temporis lactans est, adhiberi solet'.

Se le preoccupazioni puramente estetiche delle donne non devono albergare nella mente di una madre, di contro non è allo stesso modo corretto assecondare l'opinione, anch'essa diffusa, secondo la quale poco importerebbe di chi fosse il latte, purché il neonato venga nutrito da qualcuno e in tal modo sopravviva ai primi mesi di vita. Lo stretto collegamento tra lo specifico nutrimento somministrato e lo sviluppo del corpo e del carattere del nutrito era fondato su altrettante credenze al tempo consolidate⁶¹: così come la natura e

⁵⁸) Lo si rinviene soltanto in due luoghi: oltre che qui in Gellio, con riferimento alle protuberanze del seno femminile, in Apuleio, in occasione della menzione delle piccole isole del mar Egeo (Apul., *mund.* 5.15-21: '*Ipsarum uero insularum, quae sunt in nostro mari, digna memoratu Trinacria est, Euboea, Cypros, <Cyrnos> atque Sardinia, Creta, Peloponnesos, Lesbos: minores autem aliae, ut naevuli quidam, per apertas ponti sunt sparsae regiones, aliae Cyclades dictae, quae frequentioribus molibus adluuntur*').

⁵⁹) Cfr. Sen., *contr.* 2.2.12, e Hor., *sat.* 1.6.67.

⁶⁰) BASILE, *Sine eam totam integram matrem*, cit., p. 110.

⁶¹) Gell., *noct. Att.* 12.1.20. Cfr. MAHER, *Il latte materno*, cit., p. 39. Già Plutarco e Galeno ricordano come la medicina e la filosofia fossero due banche collegate del sapere: sul punto si rimanda a MASTRIANI, *La madre e il suo corpo*, cit., p. 115; sulla figura di Galeno di Pergamo si rinvia invece a V. BOUDON-MILLOT, *Galien de Pergame, un médecin grec à Rome*, Paris, 2012. Plutarco (*Cato Maior* 20.5), parlando della nascita del figlio di Catone il censore e Licinia, narra della condivisione dell'allattamento al seno con i bambini degli schiavi, affinché in tal modo ne plasmasse i buoni sentimenti verso il figlio. In M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2011, p. 127 nt. 16, l'autore ricorda anche il terzo atto (697-700) del *Miles gloriosus* di Plauto, in merito alle nutrici date agli schiavi domestici,

il vigore del seme influenzavano le somiglianze, lo stesso valeva per il latte⁶².

Favorino procede qui a sviluppare riflessioni legate maggiormente alle convinzioni medico-scientifiche dell'epoca⁶³. Il latte materno è fisiologicamente e geneticamente adatto al neonato, così come lo era il sangue genitoriale per tutto il tempo della gestazione⁶⁴. Non v'è ragione, prosegue il filosofo, che a causa di un nutrimento degenerare si degradi la nobiltà del corpo e dell'animo che l'uomo porta con sé sin dalla nascita.

Si ricorda, infine, che a quel tempo le nutrici impiegate ad allattare i figli altrui erano soprattutto schiave o comunque donne di umili origini⁶⁵, solitamente straniere e barbare⁶⁶. Non era raro, infatti, il caso che i buoni servigi offerti nella cura filiale assicurassero anche una promozione di rango sociale alla balia di estrazione servile⁶⁷.

Nell'impossibilità spesso di operare una scelta ben ponderata sulla figura della nutrice, il pericolo attuale – espresso dal filosofo – era che si finisse per assumerne una qualsiasi che fosse fornita in quel momento di latte. Senza un'adeguata valutazione sulla sua persona, il rischio era di incorrere in possibili difetti genetici e caratteriali sul lattante, comportanti vizi sia fisici (come la bruttezza) che comportamentali (come la disonestà, la tendenza all'ubriachezza o la mancanza di pudore), non presenti alla nascita ma acquisiti proprio durante l'alimentazione⁶⁸. La credenza, già ricordata, era che attraverso

sottolineando l'interessamento che a quel tempo i padroni avevano per la riproduzione dei propri *servi*. La credenza romana era che dalla fratellanza di latte si creasse persino un'affinità biologica e caratteriale: cfr. DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 55 s. In Cic., *Tusc.* 3.2.12 leggiamo *'ut paene cum lacte nutricis errorem suscepisse videamur'*, e ciò dà conferma del fatto che, già al tempo di Cicerone, era credenza comune che attraverso il latte della nutrice questa potesse trasmettere concezioni erronee al bambino: cfr. PEDRUCCI, *Maternità e allattamenti*, cit., p. 55.

⁶²) Favorino riporta, a sostegno, vari esempi presi dalla natura: e così i capretti alimentati con latte di pecora presentano un pelo più morbido, mentre gli agnelli nutriti con latte di capra una lana più dura; nelle piante e nelle messi, invece, la forza dell'acqua e della terra che danno loro nutrimento sono in grado di esercitare una forte influenza al vigore e persino alla loro sopravvivenza (Gell., *noct. Att.* 12.1.15-16).

⁶³) SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 65 s.

⁶⁴) DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 57, e MASTRIANI, *La madre e il suo corpo*, cit., p. 122.

⁶⁵) SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 52.

⁶⁶) MASTROROSA, *Forme e spazi di autonomia femminile*, cit., p. 112.

⁶⁷) Come attesterebbero le iscrizioni funerarie di nutrici con nome straniero ma con aggiunta del gentilizio romano: quale una certa Aufidia Felicula, nutrice e liberta di Sesto Aufidio Mario («CIL.» 13.2104) o l'epigrafe di Marcus Fabius Stabilius la quale riporta anche il nome della sua nutrice Fabia Rustica («CIL.» 12.4797). Cfr. V. DASEN, *Des nourrices grecques à Rome?*, in «Paedagogica Historica», XLVI, 2010, p. 710 s., e SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 53.

⁶⁸) M. BETTINI, *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi*, Torino, 1998, p. 336 s.

il latte sarebbero stati trasmessi tratti esteriori e virtù morali che, se come diceva Plutarco erano sicuramente auspicabili per i figli degli schiavi nutriti dalla padrona⁶⁹, non lo erano di certo nel caso inverso e più frequente di un neonato di buona famiglia allevato da una balia di rango più modesto⁷⁰.

Già prima della redazione delle *Noctes Atticae*, era convinzione diffusa comunque che lo svezzamento dell'infante senza il latte materno avrebbe potuto provocare gravi perturbamenti sullo sviluppo del bambino⁷¹.

d) Gell., *noct. Att.* 12.1.21-23: 'Et praeter haec autem, quis illud etiam neglegere aspernarique possit, quod, quae partus suos deserunt ablegantque a sese et aliis nutriendos dedunt, vinculum illud coagulumque animi atque amoris, quo parentes cum filiis natura consociat, interscindunt aut certe quidem diluunt deterruntque? Nam ubi infantis aliorum dati facta ex oculis amolitiost, vigor ille maternae flagrantiae sensim atque paulatim restinguitur, omnisque inpatientissimae sollicitudinis strepitus consilescit, neque multo minor amendati ad nutricem aliam filii quam morte amissi oblivios. Ipsius quoque infantis adfectio animi, amoris, consuetudinis in ea sola, unde alitur, occupatur et proinde, ut in expositis usu venit, matris, quae genuit, neque sensum ullum neque desiderium capit. Ac propterea oblitteratis et abolitis nativae pietatis elementis, quicquid ita educati liberi amare patrem atque matrem videntur, magnam fere partem non naturalis ille amor est, sed civilis et opinabilis'.

In conclusione del suo appassionato discorso, Favorino non manca di sottolineare l'aspetto che forse più di tutti dovrebbe essere tenuto in debita considerazione da una madre: quello essenzialmente affettivo, in quanto strettamente derivato dalla natura che avvince i genitori ai figli ('*quo parentes cum filiis natura consociat*'). Le donne che decidono di abbandonare la propria prole, lasciandola nutrire da altri, rompono o quantomeno indeboliscono quel legame materno che dovrebbe invece rimanere sempre ben saldo. Addirittura dice: '*neque multo minor amendati ad nutricem aliam filii quam morte amissi oblivios*', i figli relegati presso un'altra nutrice non sarebbero cioè meno dimenticati persino che se la morte li avesse rapiti. L'affezione, l'amore e l'abitudine di quei bambini si rivolgono soltanto verso chi li nutre e così, anche se sembreranno poi amare il padre e la

⁶⁹) Plut., *Cato Maior* 20.5. Plutarco è dell'opinione che debbano essere le madri ad allattare i figli, perché il latte materno è necessario all'affetto filiale, mentre quello delle balie è soltanto un amore fittizio (Ps.Plut., *De liberis educandis* 5.3.6): cfr. MASTRIANI, *La madre e il suo corpo*, cit., p. 120 s.

⁷⁰) DANESE, *Lac humanum fellare*, cit., p. 58.

⁷¹) E' lo stesso Favorino a far menzione di versi omerici (Hom., *Il.* 16.33-35) e virgiliani (Verg., *Aen.* 4.367) – riportati anche da Macrobio nei suoi *Saturnalia* del V secolo (5.11.14) – a sostegno dell'antica credenza in merito allo stretto legame tra la personalità dell'uomo e il modo in cui questi fu allattato. Cfr. BASILE, *Sine eam totam integram matrem*, cit., p. 107 s.

madre naturali, tale affezione non sarà più spontanea (*non naturalis*), bensì in gran parte convenzionale e mero frutto di cortesia (*sed civilis et opinabilis*).

Come ultimo aspetto da evidenziare, è possibile notare come la terminologia letteraria riportata dalla traduzione latina di Gellio sia emblematica anche di un forte collegamento col lessico tecnico rintracciabile in fonti di tipo giuridico⁷²: si parla infatti di *vinculum*⁷³ (*animi atque amoris*), di *adfectio*⁷⁴ (*animi*) e di (*nativa*) *pietas*⁷⁵, tutti concetti ampiamente ricorrenti nel linguaggio dei giuristi tanto da far ipotizzare che la narrazione di Gellio contenga un'eco della legislazione – o quantomeno della riflessione giuridica – al tempo degli Antonini.

3. La regolamentazione dell'allevamento filiale nella legislazione antonina

Avendosi considerato la preziosa testimonianza di Gellio, si tratta di verificare che informazioni sul nutrimento dell'infante siano riscontrabili nelle fonti giuridiche.

Nella compilazione giustiniana è possibile trovare testimonianze di interventi imperiali di quell'epoca, miranti al sostentamento alimentare degli infanti e di coloro che se ne prendevano cura.

Delle sette costituzioni di Antonino Pio che il *Codex Repetitae Praelectionis* ci ha tramandato⁷⁶, soltanto una molto succinta è dedicata in maniera speci-

⁷² SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 66.

⁷³ Cfr. D. 26.10.9 (Mod. lib. sing. de heuemat.): *'Si tutor aliquo vinculo necessitudinis vel adfinitatis pupillo coniunctus sit vel si patronus pupilli liberti tutelam gerit et quis eorum a tutela removendus videatur, optimum factum est curatorem ei potius adiungi quam eundem cum notata fide et exstimatione removeri'*.

⁷⁴ Cfr. D. 21.2.71 (Paul. 16 quaest.): *'Pater filiae nomine fundum in dotem dedit: evicto eo an ex empto vel duplae stipulatio committatur, quasi pater damnum patiatur, non immerito dubitatur: non enim sicut mulieris dos est, ita patris esse dici potest nec conferre fratribus cogitur dotem a se profectam manente matrimonio. sed videamus, ne probabilius dicatur committi hoc quoque casu stipulationem: interest enim patris filiam dotatam habere et spem quandoque recipiendae dotis, ulique si in potestate sit. quod si emancipata est, vix poterit defendi statim committi stipulationem, cum uno casu ad eum dos regredi possit. numquid ergo tunc demum agere possit, cum mortua in matrimonio filia potuit dotem repetere, si evictus fundus non esset? an et hoc casu interest patris dotatam filiam habere, ut statim convenire promissorem possit? quod magis paterna affectio inducit'*.

⁷⁵ Cfr. D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 ad ed.): *'Quin immo et mulieres admittuntur, sed hae solae, quae pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt, ut puta mater. nutrix quoque et avia possunt. potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi: et si qua alia mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, admittet eam ad accusationem'*.

⁷⁶ C.I. 4.32.1 (Pius, sine die), sulla stipulazione che produce interessi senza esigere una scrittura, C.I. 5.25.1 (Pius, sine die), sugli alimenti dai figli ai genitori, C.I. 6.24.1

fica all'*affectio familiaris*:

C.I. 5.25.1 (Pius, sine die): Parentum necessitatibus liberos succurrere iustum est.

E' giusto che i figli soccorrano ai bisogni dei genitori, stabilisce l'imperatore.

Il titolo '*De alendis liberis ac parentibus*' del Codice prosegue poi con altre tre costituzioni, due dei *Divi Fratres*⁷⁷ e l'ultima della coppia Settimio Severo e Caracalla⁷⁸, che non fanno altro che completare tale ordine dettato dapprincipio, dando così conferma che la disciplina in oggetto fosse originariamente risalente quantomeno all'età antonina.

Anche i *Digesta* riportano notizie di alcuni provvedimenti imperiali, sempre del II secolo, intervenuti in merito al riconoscimento dei figli e in tema di alimenti: il riferimento è in particolare al titolo D. 25.3 rubricato '*De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis*'. La testimonianza per noi più interessante è il quinto frammento (D. 25.3.5 Ulp. 2 *de off. cons.*), opera di Ulpiano e sviluppato su ben ventisette paragrafi. Ivi, come si vedrà a breve, si ricava che l'obbligo di alimentare il bambino gravava su entrambi i genitori, padre e madre⁷⁹: è il giurista a riportare, in tema di prestazione di alimenti nella quale sono implicati diversi soggetti, una variegata casistica suffragata da rescritti di Antonino Pio e Marco Aurelio⁸⁰ che sarebbero interve-

(Ant., sine die), sui deportati, che non possono istituirsi eredi, C.I. 6.37.1 (Ant., sine die), sui legati, gli alimenti e il vestiario, C.I. 6.54.1 (Pius, sine die), sulle cognizioni se il fedecommesso si debba, C.I. 7.43.1 (Ael. Ant., sine die), se il giudice possa o sia tenuto a condannare un assente, e infine C.I. 9.47.1 (Ant., sine die), per un paragone dei condannati ai lavori perpetui con quelli deportati su un'isola. Cfr. «Corpus iuris civilis, Volumen secundum, Codex Iustinianus» – cur. P. Krueger –, Berlin, 1892, p. 489.

⁷⁷) C.I. 5.25.2 (Divi fratres, a. 161: '*Competens index a filio te alii iubebit, si in ea facultate est, ut tibi alimenta praestare possit*') e C.I. 5.25.3 (Divi fratres, a. 162: '*Si competenti iudici eum, quem te ex Claudio enixam esse dicis, filium eius esse probaveris, alimenta ei pro modo facultatum praestari iubebit. idem, an apud eum educari debeat, aestimabit*').

⁷⁸) C.I. 5.25.4 (Sev. et Ant., a. 197): '*Si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit. quod si sponte non fecerit, aditus competens index alimenta pro modo facultatum praestari tibi iubebit. quod si patrem se negabit, quaestionem istam in primis idem index examinabit*'.

⁷⁹) G.S. PENE VIDARI, *Note sull'obbligo alimentare dei genitori verso l'infante o il giovane e gli alimenti nella dottrina giuridica medievale*, in «Italian Review of Legal History», V, 2019, p. 462.

⁸⁰) Soltanto in età imperiale, verosimilmente dall'epoca di Antonino Pio (sulle cui virtù è possibile fare un richiamo qui a V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 87-92), fece la sua comparsa una disciplina normativa esplicita riguardante diritti e doveri alimentari. Cfr. L. BELTRAMI, *I doveri alimentari erga parentes*, in «Pietas e allattamento filiale», cit., p. 77 nt. 16. L'attività legislativa di Marco Aurelio, imperniata su principi filosofici dello stoicismo, ha riguardato spesso donne e fanciulli. La cura ad essi dedicata è testimoniata per esempio dalle fondazioni alimentari previste dagli Antonini in loro favore (Script. Hist. Aug., *Ant. Phil.* 7.8 – '*ob hanc coniunctionem pueros et puellas novorum nominum frumentariae perceptioni adscribi praeceperunt*

nutri sul punto a regolarne la disciplina.

Si inizia col dovere reciproco agli alimenti⁸¹, riconosciuto fra genitori e figli⁸² anche se questi ultimi non si troveranno più in potestà dei primi⁸³.

Ci si pone poi, al secondo paragrafo⁸⁴, la questione se esistano limiti a tale prestazione, cioè se gli alimenti vadano prestati soltanto al padre o all'ascendente paterno oppure se debbano essere fatti rientrare nel novero anche la madre e l'intera linea ascendente materna⁸⁵. Ulpiano si pronuncia in questi termini: '*et magis est, ut utrobique se index interponat, quorundam necessitatibus facilius succursurus*'⁸⁶. Il giudice sarà chiamato quindi ad intervenire a favore sia degli uni che degli altri, dal momento che la *ratio* di tale principio risiederebbe

actis igitur, quae agenda fuerant in senatu' – e 26.6: '*novas puellas Faustianas instituit in honorem uxoris mortuae*') oltreché all'attenzione per l'istituto della tutela: cfr. G. CORTASSA, *Scritti di Marco Aurelio. Lettere a Frontone, Pensieri, Documenti*, Torino, 1984, p. 47. Lo spirito umanitario che permea l'operato di questi imperatori non presenta una censura con il passato, dal momento che tale politica è possibile essere fatta risalire fino ai tempi di Traiano: cfr. A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, in «Storia di Roma», VI, Bologna, 1960, p. 538. Fu infatti a partire dall'età traianea che presero avvio iniziative pubbliche (*pueri puellaeque alimentarii*) a sussidio delle famiglie in difficoltà (Plin., *pan.* 26.4.6): cfr. F. CENNERINI, *La donna romana*², Bologna, 2009, p. 139 e 146, ed AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 83.

⁸¹) Con riguardo alla disciplina del diritto agli alimenti nei rapporti familiari, si vedano E. ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti*, in *Studi di diritto romano*, I, Milano, 1933, p. 251 ss., F. LANFRANCHI, '*Ius exponendi*' e obbligo alimentare nel Diritto romano-classico, in «SDHI.», VI, 1940, p. 5 ss., R. ORESTANO, '*Alimenti (diritto romano)*', in «NNDI.», I, 1957, p. 482 ss., G. LAVAGGI, '*Alimenti (diritto romano)*', in «ED.», II, 1958, p. 18 ss., A.A. SCHILLER, '*Alimenta*' in the '*Sententiae Hadriani*', in «Studi G. Grosso», IV, Torino, 1971, p. 402 ss., M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, in «BIDR.», LXXIII, 1970, p. 323 ss., BELTRAMI, *I doveri alimentari erga parentes*, cit., p. 73 ss., A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, in «Labeo», XLVII, 2001, p. 28 ss., C. CORBO, *Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*, in «SDHI.», LXXVII, 2011, p. 65 ss., e D.A. CENTOLA, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti*, in «TSDP.», VI, 2013, p. 1-39.

⁸²) D. 25.3.5pr. (Ulp. 2 de off. cons.): '*Si quis a liberis alii desideret vel si liberi, ut a parente exhibeantur, index de ea re cognoscat*'. Cfr. D.A. CENTOLA, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare. Riflessioni storiche*, in «SDHI.», LXXII, 2006, p. 169 ss.

⁸³) D. 25.3.5.1 (Ulp. 2 de off. cons.): '*... et magis puto, etiamsi non sunt liberi in potestate, alendos a parentibus et vice mutua alere parentes debere*'.

⁸⁴) D. 25.3.5.2 (Ulp. 2 de off. cons.): '*Utrum autem tantum patrem avumve paternum proavumve paterni avi patrem ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. et magis est, ut utrobique se index interponat, quorundam necessitatibus facilius succursurus, quorundam aegritudini: et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere indicem oportet*'.

⁸⁵) E' da segnalare comunque che in epoca giustiniana l'obbligo alimentare subirà una generalizzazione talmente ampia da espanderne quasi senza fine i confini: cfr. A. SACCOCCIO, *Dall'obbligo alla prestazione degli alimenti alla obligatio ex lege*, in «Roma e America. Diritto romano comune», XXXV, 2014, p. 6 e nt. 17.

⁸⁶) D. 25.3.5.2 (Ulp. 2 de off. cons.).

nell'equità e nell'amore che ciascuno dovrebbe provare per tutti coloro che sono sangue del proprio sangue (*'et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis'*)⁸⁷. In tema di prestazione reciproca agli alimenti fra genitori e figli, troviamo dunque il coinvolgimento espresso della madre nonché degli ascendenti nella stessa linea materna: *'an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere'*⁸⁸. Il richiamo all'*officium* della *'pietas'*⁸⁹, quale affetto che unisce tra loro tutti i componenti della *familia* con cure vicendevoli, non è isolato all'interno della compilazione, trovandovene traccia anche in altri passaggi: oltre ai §§ 15⁹⁰ e 17⁹¹ di questo stesso frammento ulpiano, ne parla ad esempio Papiniano in tema di divisione consensuale dell'eredità tra fratelli⁹², ancora Ulpiano in un altro passo sulla curatela della madre *furiosa*⁹³ e anche gli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla in merito alla somministrazione degli alimenti a quei figli che abbiano comunque debitamente rispettato il padre⁹⁴.

Al quarto paragrafo sempre del frammento D. 25.3.5, si ribadisce il medesimo concetto, esplicandolo senza rischi di fraintendimenti: *'Ergo et matrem cogemus praesertim vulgo quaesitos liberos alere nec non ipsos eam'*⁹⁵. Il reciproco ob-

⁸⁷) D. 25.3.5.2 (Ulp. 2 de off. cons.): *'... et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere iudicem oportet'*.

⁸⁸) Argomento ripreso anche più avanti, nello stesso frammento al paragrafo 4: *'Ergo et matrem cogemus praesertim vulgo quaesitos liberos alere nec non ipsos eam'* (dunque verrà costretta anche la madre a prestare gli alimenti ai figli, specie se avuti fuori dal matrimonio, nonché viceversa, gli stessi figli a prestare gli alimenti alla madre).

⁸⁹) Sul tema della *pietas* e il nutrimento dell'infante si rimanda alle varie relazioni del colloquio tenutosi ad Urbino, nei giorni 2-3 maggio 1996, e contenute nella raccolta curata da Renato Raffaelli, Roberto M. Danese e Settimio Lanciotti, «Pietas e allattamento filiale. La vicenda, l'exemplum, l'iconografia», Urbino, 1997. La nozione etico-morale di *pietas*, d'origine probabilmente stoica, dovette a poco a poco far breccia anche nella prassi giuridica e da qui inserita nei ragionamenti giurisprudenziali: cfr. SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 58 e 64.

⁹⁰) D. 25.3.5.15 (Ulp. 2 de off. cons.): *'A milite quoque filio, qui in facultatibus sit, exhibendos parentes esse pietatis exigat ratio'*.

⁹¹) D. 25.3.5.17 (Ulp. 2 de off. cons.): *'Item rescriptum est heredes filii ad ea praestanda, quae vivus filius ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere, nisi in summam egestatem pater deductus est'*.

⁹²) D. 10.2.57 (Pap. 2 resp.): *'Arbitro quoque accepto fratres communem hereditatem consensu dividentes pietatis officio funguntur, quam revocari non oportet, licet arbiter sententiam iurgio perempto non dixerit, si non intercedat aetatis auxilium'*.

⁹³) D. 27.10.4 (Ulp. 38 ad Sab.): *'Furiosae matris curatio ad filium pertinet: pietas enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur'*.

⁹⁴) C.I. 5.25.4 (Sev. et Ant., a. 197): *'Si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit. quod si sponte non fecerit, aditus competens iudex alimenta pro modo facultatum praestari tibi iubebit. quod si patrem se negabit, quaestionem istam in primis idem iudex examinabit'*.

⁹⁵) D. 25.3.5.4 (Ulp. 2 de off. cons.).

bligo alla prestazione alimentare coinvolge quindi vicendevolmente anche la madre e i propri figli, in special modo quando questi siano nati al di fuori di *iustae nuptiae* e siano pertanto *spurii*. E' evidente qui l'intento di porre al primo posto la cura familiare, scongiurando così il pericolo che i figli siano abbandonati a loro stessi.

Ora, il frammento ulpiano fa finalmente richiamo ad interventi imperiali antonini⁹⁶:

D. 25.3.5.5-7 (Ulp. 2 *de off. cons.*): 5. Item divus Pius significat, quasi avus quoque maternus alere compellatur. 6. Idem rescripsit, ut filiam suam pater exhibeat, si constiterit apud iudicium iuste eam procreatam. 7. Sed si filius possit se exhibere, aestimare iudices debent, ne non debeant ei alimenta decernere. denique idem Pius ita rescripsit: 'Aditi a te competentes iudices ali te a patre tuo iubebunt pro modo facultatum eius, si modo, cum opificem te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere non possis'.

Quanto Ulpiano commenta deriverebbe da un rescritto di Antonino Pio, il quale si esprime a favore del coinvolgimento di alcune figure femminili, direttamente o anche indirettamente, per la contribuzione alimentare, allattamento compreso. In special modo, pure l'*avus maternus* era costretto agli alimenti e il padre doveva mantenere sua figlia se questa era stata procreata legittimamente.

La politica antonina di sviluppo del diritto risulta in effetti fortemente improntata alla sensibilità che fu propria di tale dinastia imperiale⁹⁷. L'*Historia Augusta* ricorda l'istituzione delle *puellae Faustinae*: un'opera be-

⁹⁶ Un ulteriore richiamo a rescritti antonini in tema alimentare è presente, nello stesso titolo, in un altro passo di Ulpiano: D. 25.3.1.15 (Ulp. 34 *ad ed.*). Ivi si parla del *senatusconsultum Plancianum* (G. VIGNALI, *Digesto*, IV, in «Corpo del diritto», V, Napoli, 1857, p. 162 nt. 6.), riguardante tutti i figli nati dopo il divorzio. Secondo un rescritto di Antonino Pio, la mancata osservazione – sia da parte della moglie che del marito – del dettato del senatoconsulto non avrebbe pregiudicato il diritto agli alimenti da riconoscersi al figlio, purché questi discendesse veramente da quel padre.

⁹⁷ D. LIEBS, *La protezione degli schiavi contro maltrattamenti dei loro padroni in età precristiana, cristiana e nell'Alto Medioevo*, in «Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII (in memoria di Giovanna Mancini)», Rimini, 2017, p. 25, T.D. STADLER, *Antonino Pio*, in «Imperatores romanos. Da Augusto a Marco Aurélio» (*cur.* M. Aparecida de Oliveira Silva, V. Carvalheiro Porto), Teresina - São Paulo, 2019, p. 288. E' risaputo come, soprattutto in ambito di diritto pubblico, la peculiare personalità imperiale di volta in volta al comando (oltre e a prescindere a volte dai contesti sociopolitici nei quali si trovava coinvolta) abbia dettato i vari orientamenti legislativi, senza che questi rimanessero strettamente vincolati a indirizzi precedenti o comunque tradizionali: cfr. A. BANFI, *Accrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Torino, 2013, p. 151.

nefica, finalizzata al mantenimento di povere fanciulle e costituita da Antonino Pio in onore della moglie Faustina Maggiore, morta per un male improvviso nell'anno 140 a.C.⁹⁸. Il frammento ulpiano che si sta analizzando non fa altro che ribadire l'attenzione specifica che il sovrano rivolse al sostentamento e alla crescita dei nascituri.

Al § 7 si pongono tuttavia dei limiti equitativi al provvedimento che il giudice sarà chiamato a pronunciare: se il figlio sarà in grado di mantenersi da solo, non gli sarà riconosciuto alcun alimento; e in ogni caso, la prestazione di questi dovrà essere conforme alle facoltà dell'obbligato⁹⁹. Allo stesso tempo, nei rescritti è indicato che la prestazione imposta dal giudice non si limiterà ai meri alimenti, andando bensì a coinvolgere tutti gli oneri che saranno relativi ai figli¹⁰⁰.

Sempre al medesimo frammento, trova inoltre spazio un richiamo ad un rescritto di Marco Aurelio, secondo il quale la pronuncia sugli alimenti non andrà mai a pregiudicare la verità sulla circostanza per cui il beneficiario di essi sia figlio o meno¹⁰¹. La questione è invero collaterale alla tematica che ci sta occupando, ciò però dà prova dell'interessamento sulla stessa anche da parte del *divus Marcus*.

Allo stesso Marco Aurelio si fa ulteriore cenno al § 14, in merito ad un rescritto inviato a una certa Antonia Montana, sulla richiesta di un rimborso delle spese necessarie erogate per la figlia. La risposta è nel senso che la madre possa richiedere la ripetizione ad opera del padre degli alimenti che lei stessa somministrò all'infante. Secondo il provvedimento, i giudici dovranno però valutare l'ammontare di quanto le spetti, ma nulla lei potrà ottenere per tutte quelle cose erogate per puro affetto materno¹⁰². Il concetto è esteso al §

⁹⁸ Script. Hist. Aug., *Ant. Phil.* 26.5-9. Un'iscrizione del 139 d.C. («CIL» 11.5956), posta nel municipio pitinate in onore di Antonino Pio nell'anno della sua prima potestà tribunitia e del suo secondo consolato, testimonia il ringraziamento dei fanciulli e delle fanciulle per la sua generosità nella concessione a loro favore di sovvenzioni alimentari. Tutto questo avveniva esattamente un anno prima della morte della moglie Faustina maggiore.

⁹⁹ Il concetto viene ripreso anche al § 13, con riferimento al coinvolgimento del figlio emancipato impubere: D. 25.3.5.13 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*Si impubes sit filius emancipatus, patrem inopem alere cogetur: iniquissimum enim quis merito dixerit patrem egere, cum filius sit in facultatibus*'. Ancora una volta si sottolinea l'equità come *ratio* giustificativa della *sententia*.

¹⁰⁰ D. 25.3.5.12 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*Non tantum alimenta, verum etiam cetera quoque onera liberorum patrem ab iudice cogi praeberi rescriptis continetur*'.

¹⁰¹ D. 25.3.5.9 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*Meminisse autem oportet, etsi pronuntiaverint ali oportere, attamen eam rem praedudicium non facere veritati: nec enim hoc pronuntiatur filium esse, sed ali debere: et ita divus Marcus rescripsit*'.

¹⁰² D. 25.3.5.14 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*Si mater alimenta, quae fecit in filium, a patre repetat, cum modo eam audiendam. ita divus Marcus rescripsit Antoniae Montanae in haec verba: 'Sed et quantum tibi alimentorum nomine, quibus necessario filiam tuam exhibuisti, a patre eius praestari*

17, in cui si legge l'espressione '*ex officio pietatis*' da intendersi quale generale affetto familiare che alberga in ogni componente della *familia*¹⁰³.

I doveri di mantenimento reciproci sono dettati sia dalla '*pietas*'¹⁰⁴ che dalla '*naturalis ratio*'¹⁰⁵, concetti questi che, se dappprincipio erano collocati entro un alveo di matrice etica, si riscontrano qui come portato della cultura giuridica romana¹⁰⁶.

Dal punto di vista terminologico, i compensi che erano dovuti all'attività di balia per i servizi resi finalizzati al sostentamento degli infanti, se in via generale rientravano fra la nozione ampia di '*alimenta*'¹⁰⁷, nello specifico prendevano il nome di '*nutricia*', come è puntualmente attestato nell'ultimo libro del Digesto, sotto il titolo '*De variis et extraordinariis cognitionibus et si index litem suam fecisse dicetur*' (D. 50.13). Siamo in ambito di *cognitiones extraordinariae*, vale a dire di azioni processuali che, rispetto a quelle *ordinariae*, erano ristrette a determinate categorie di soggetti¹⁰⁸, e Ulpiano vi annovera qui espressamente anche le nutrici:

D. 50.13.1.14 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): Ad nutricia quoque officium praesidis vel praetoris devenit: namque nutrices ob alimoniam infantum apud praesides quod sibi debetur petunt. sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis.

Il passo è testimonianza dell'estensione dell'ambito di competenza del preside e del pretore¹⁰⁹, ai quali le nutrici potevano far ricorso per pretendere che fosse pagato loro il salario dopo aver nutrito gli infanti. Il compenso era comunque dovuto soltanto per il tempo di durata dell'allattamento: è il frammento stesso che, in chiusura, pone esplicitamente un termine ultimo a partire dal quale le competenze di giurisdizione, di cui si tratta, andranno a cessare.

Non era facile inquadrare l'incarico di nutrire prole altrui sotto il profilo

oporteat, iudices aestimabunt, nec impetrare debes ea, quae exigente materno affectu in filiam tuam erogatura esses, etiamsi a patre suo educaretur''.

¹⁰³) D. 25.3.5.17 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*Item rescriptum est heredes filii ad ea praestanda, quae vivus filius ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere, nisi in summam egestatem pater deductus est*'.

¹⁰⁴) D. 25.3.5.15 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*... exhibendos parentes esse pietatis exigit ratio*'.

¹⁰⁵) D. 25.3.5.16 (Ulp. 2 *de off. cons.*): '*Parens quamvis ali a filio ratione naturali debeat ...*'.

¹⁰⁶) L. D'AMATI, *Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», VII, 2017, p. 163.

¹⁰⁷) Cfr. D. 41.7.8 (Paul. 18 *resp.*) in tema di alimenti alla schiava.

¹⁰⁸) G. VIGNALI, *Digesto*, VI, in «Corpo del diritto», VII, Napoli, 1859, p. 1062 nt. 6.

¹⁰⁹) Sull'ipotesi che si tratti qui dell'unico caso di competenza *extra ordinem* demandata al *praetor*, si veda R. SCIORTINO, '*Denegare actionem, decretum e intercessio*', in «AUPA», LV, 2012, p. 692.

contrattuale: sembra che la conseguente richiesta di un compenso per tale attività trovasse per l'appunto riconoscimento nell'ampio ambito di operatività della procedura *extra ordinem*¹¹⁰.

Il lungo frammento ulpiano in D. 50.13.1, sviluppato su sedici paragrafi e di cui s'è appena visto il quattordicesimo, offre un'equiparazione interessante menzionando la nutrice accanto a tutta una serie di figure¹¹¹ che erano notoriamente preposte, attraverso le loro mansioni, alla cura nonché alla formazione degli individui¹¹².

E' qui da richiamare, infine, un ultimo passo del Digesto, ad opera di Paolo:

D. 24.1.28.1 (Paul. 7 *ad Sab.*): Si quid in pueros ex ancillis dotilibus natos maritus inperderit aut in doctrinam aut alimenta, non servatur marito, quia ipse ministeriis eorum utitur: sed illud servatur quod nutrici datum est ad educendum, quia pro capite quid dedisset, quemadmodum si a praedonibus redemisset servos dotales.

Il giurista severiano sta parlando dei figli nati da schiave dotali: se, da una parte, al marito non è riconosciuto alcun rimborso delle spese sostenute per la loro educazione e per gli alimenti, dall'altra, si ripete invece tutto quello che è stato dato alla nutrice per allevarli. Paolo ne spiega puntualmente le *rationes* che stanno alla base del suo responso: nel primo caso, l'uomo troverà già compensazione nelle opere servili di cui egli stesso farà uso (*'quia ipse ministeriis eorum utitur'*), mentre nel secondo caso, è come se egli avesse dato qualcosa a quei figli al fine di salvare loro la vita (*'quia pro capite quid dedisset'*)¹¹³.

Non v'è dubbio che il tema dell'allevamento dei figli fu oggetto di interesse giuridico già durante la prima età imperiale, proseguendo anche negli anni successivi. In una costituzione del 223 d.C. l'imperatore Alessandro Severo stabilì, infatti, che la funzione educativa per l'orfano dovesse essere svolta innanzitutto presso la madre (a patto però che questa non prendesse un nuovo marito)¹¹⁴. Giustiniano ribadirà infine nelle sue *Novellae* che, per quanto concerne l'educazione da impartire ai figli, si accorderà più fiducia alla madre rispetto a qualunque altra persona, sempre che la prima non sarà

¹¹⁰ SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 67.

¹¹¹ Oltre ai precettori di studi liberali (*pr.*), ai medici (§ 1), alle levatrici (§ 2), ai filosofi (§ 4), ai professori di legge (§ 5), ai maestri di scuole letterarie (§ 6) e agli avvocati (§§ 9-13).

¹¹² SILLA, *'Affetti' e diritto*, cit., p. 69.

¹¹³ G. VIGNALI, *Digesto*, IV, cit., p. 34 nt. 9.

¹¹⁴ C.I. 5.49.1.pr. (Alex., a. 223): *'Educatio pupillorum tutorum nulli magis quam matri eorum, si non vitricum eis induxerit, committenda est'*.

passata a seconde nozze¹¹⁵.

4. Altre fonti intorno alla pratica del baliatico diffusasi in ambiente romano

Molti reperti epigrafici¹¹⁶, anche e soprattutto nella stessa provincia narbonense di cui il filosofo Favorino era natio, attestano il pericolo di un eccesso di familiarità e affetto verso una figura femminile estranea alla famiglia dell'infante. Durante la prima età imperiale nella Gallia meridionale le nutrici sembrano dunque aver avuto un ruolo rilevante, quasi al pari di un membro «non parente»¹¹⁷ o di un parente adottivo¹¹⁸. L'intimità, che la pratica dell'allattamento creava tra la nutrice e il lattante, provocava a sua volta un distacco – anche in età avanzata – del figlio dalla madre naturale e in generale dalla famiglia d'origine¹¹⁹.

¹¹⁵ Nov. Inst. 22 caput XXXVIII: 'Eius quoque principis illud quoque inveniētes dignam putavimus partem nostrae facere sanctionis: quoniam omnium mater fide dignior ad filiorum educationem videbatur, dat ei etiam hoc lex, nisi ad secundas accesserit nuptias'.

¹¹⁶ »CIL.» 12.757 ('D(is) M(anibus) / Aquilin/ae / Rubria Acte / nutrix p(ue)l(lae) / sequi anni/s.), »CIL.» 12.3899 ('D(is) M(anibus) / L(uci) Senni Her/mogenes(!) / qui vixit ann(os) / XXII m(enses) VII / Titia Epictesis / nutrix posuit.), »CIL.» 12.4742 ('Corneliae / P(ubli) l(ibertae) / Nutrici / Pompeia / Cn(aei) f(ilia) / Honorata.), »CIL.» 12.4797 ('Vivit / M(arcus) Fabius / Stabilio / M(arco) Fabio P(h)ilarguro / patri suo et / Pompeiae L(uci) f(iliae) Tertul(lim)ae) / ux(s)ori et Fabiae / Rusticae nutrici / Fabiae Salviae matr(i) / in fr(onte) p(edes) X.), »CIL.» 13.2071 ('D(is) M(anibus) / et memoriae / aeternae / Aufidiae Feli(culae) / [S]ex(tus) Aufidius / Marcus nu(trici) pientis/simae ponen/dum curavit / et sub ascia d(e)d(ica)vit.) e »CIL.» 13.2104: ('D(is) M(anibus) / et m(emoriae) aeternae L(uci) Cl(audi) Rufini / Cl(audius) hunc viv(u)s Stygius Rufinus / ad umbras instituit / titulum post animae requi(iem) qui testis vitae fati / sit lege futurus cum do(mus) accipiet saxea corpus ha(bens) quodque meam / retinet vocem data litte(r)a saxo vo(ce) tua vivet / quisque lege(s) titu(los) / Rottio hic sit(us) es)t iuve(ni)li robore quondam / [q]ui sibi moxq(ue) su(ae) nutrici / Marcian(a)e item Verinae / conlactiae haec monu(menta) dedit et sub asc(ia) / dedicavit / curante Cl(audio) Sequent(e) patrone.). Cfr. al riguardo AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 89. H. SOLIN, *Dalla nutrice all'imperatore: nuove iscrizioni di Benevento*, in «Antiqua beneventana. La storia della città romana attraverso la documentazione epigrafica» (cur. P. Caruso), Benevento, 2013, p. 417-450, ha dato conto di nuove iscrizioni provenienti dal territorio beneventano: in particolare, alle p. 425 ss., riporta il rinvenimento di una lastra in calcare locale, databile I-III secolo d.C. e ad ogni modo secondo l'autore successiva all'età augustea, dove nella parte conservata si scorgono le lettere *nutr*, da riferirsi evidentemente ad una balia.

¹¹⁷ K.R. BRADLEY, *Discovering the Roman Family. Studies in Roman Social History*, New York-Oxford, 1991, p. 27, e SILLA, 'Affetti' e diritto, cit., p. 54.

¹¹⁸ MASTROROSA, *Forme e spazi*, cit., p. 116.

¹¹⁹ Cfr. F. MENCACCI, *La balia cattiva: alcune osservazioni sul ruolo della nutrice nel mondo antico*, in «Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del convegno, Pesaro 28-30 aprile 1994» (cur. R. Raffaelli), Ancona, 1995, p. 235, MASTROROSA, *Forme e spazi*, cit., p. 113, e SILLA, 'Affetti' e diritto, cit., p. 51 s.

Favorino non era l'unico, tuttavia, a manifestare così apertamente la contrarietà alla nuova usanza imperante al tempo, in tema di allevamento filiale. Sappiamo infatti, dalla sua VI *Satira*, che anche Giovenale censurò il ricorso al baliatico tra I e II secolo¹²⁰, apprezzando di contro tutte quelle donne che nonostante la fatica e i rischi del parto si dedicavano comunque personalmente all'allattamento dei propri figli:

Iuv., *sat.* 6.592-594: *hae tamen et partus subeunt discrimen et omnis nutricis tolerant fortuna urgente labores, sed iacet aurato vix ulla puerpera lecto.*

Il fascino del ricorso alle balie non era estraneo nemmeno alle famiglie di rango imperiale, stando alla confessione di Marco Aurelio:

Marc.Aur., *Tà eis éautón* 5.4: Πορεύομαι διὰ τῶν κατὰ φύσιν, μέχρι πεσὼν ἀναπαύσωμαι ἐναποπνεύσας μὲν τούτῳ, ἐξ οὗ καθ' ἡμέραν ἀναπνέω, πεσὼν δὲ ἐπὶ τοῦτο, ἐξ οὗ καὶ τὸ σπερμάτιον ὁ πατήρ μου συνέλεξε καὶ τὸ αἱμάτιον ἡ μήτηρ καὶ τὸ γαλάκτιον ἡ τροφός· ἐξ οὗ καθ' ἡμέραν τοσούτοις ἔτεσι βόσκομαι καὶ ἀρδεύομαι· ὃ φέρει με πατούντα καὶ εἰς τοσαῦτα ἀποχρόμενον ἐαυτῷ¹²¹.

In questo passaggio dei Pensieri (*Ta eis éautón*) dedicato al corso della propria vita, l'imperatore filosofo afferma di aver posto i piedi su quella stessa terra da cui le tre più importanti figure, cui deve il suo sostentamento, avevano tratto le rispettive sostanze che lo alimentarono. Il riferimento è al seme vitale del padre, al sangue della madre e al latte della balia, nell'ordine cui li ricevette.

Già Plinio il Giovane qualche decennio prima, nella sua lettera a Marcellino, ricordava l'importanza delle nutrici ponendole sullo stesso piano dei pedagoghi, mentre annunciava con tristezza la morte di una giovane fanciulla accudita e cresciuta sia dalle une che dagli altri:

Plin., *ep.* 5.16.3: ... ut nutrices ut paedagogos, ut praeceptores, pro suo quemque officio, diligebat!

¹²⁰) Iuv., *sat.* 6.352-354: '*ut spectet ludos, conduit Ogulnia vestem, conduit comites, sellam, cervical, amicas, nutricem et flavam cui det mandata puellam*'.

¹²¹) Si riporta qui la traduzione di U. MORICCA, *Marco Aurelio. I ricordi. Nuova Traduzione, con la Vita dell'imperatore e Note illustrative*, Torino, 1923, p. 156: «Io cammino sulla vita per cui vanno tutte le cose che sono secondo natura, fino a quando, caduto, mi riposerò, dopo aver esalato lo spirito in quest'aria, donde ogni giorno traggio il respiro, e dopo esser caduto su questa terra, donde mio padre raccolse il seme per la mia esistenza, e mia madre il sangue, e la mia nutrice il latte; donde io stesso traggio, da tanti anni, il mio alimento e le mie bevande; che mi sorregge, mentre la calpesto, e di cui uso ed abuso in tanti modi».

Seneca giunse a qualificare l'*officium* a cui era preposta la nutrice al pari di un vero e proprio '*beneficium*' a favore dell'infante, grazie al quale questi avrebbe potuto acquisire doti fisiche e capacità intellettuali altrimenti non ottenibili:

Sen., *ben.* 3.29.7: Nisi me nutrix aluisset infantem, nihil eorum, quae consilio ac manu gero, facere potuissem nec in hanc emergere nominis clari tatem, quam civili ac militari industria merui; numquid tamen ideo maximis operibus praeferes nutricis officium? Atqui quid interest, cum aequae sine patris beneficio quam sine nutricis non potuerim ad ulteriora procedere?

Se la nutrice non lo avesse allevato quando era bambino, dice il filosofo cordovano, egli non sarebbe divenuto l'uomo che è stato. A parer suo, non vi era alcuna differenza fra il beneficio ricevuto dal padre attraverso la nascita e il beneficio avuto dalla nutrice durante il suo successivo sviluppo: la mancanza dell'uno così come dell'altro sarebbe stato di impedimento alla sua crescita. Il '*beneficium nutricis*', assai rilevante nei primi anni di vita, era alla base di quel forte legame e senso di riconoscenza attestato dalle molte fonti epigrafiche di cui s'è fatto cenno in precedenza¹²².

Plutarco, nel raccontare la vita di Catone il Maggiore, ricorda il vincolo – di fatto e comunque mai giuridico – che si andava a creare tra quelli che venivano chiamati fratelli di latte ('*collectanei*'), frutto di una realtà nella quale madri, schiave e personale prezzolato si alternavano nell'allattamento di figli propri e altrui¹²³:

Plut., *Cato Maior* 20.5: Αὐτῇ γὰρ ἔτρεφεν ἰδίῳ γάλαπτι πολλὰκις δὲ καὶ τὰ τῶν δούλων παιδάρῳα τῷ μαστῷ προσιεμένη κατεσκεύαζεν εὖνοῳαν ἐκ τῆς συντοοφίας πρὸς τὸν υἱόν. Ἐπεὶ δὲ ἥρξατο συνιέναι, παραλαβὼν αὐτὸς ἐδίδασκε γδάμματα. Καίτοι χαρίεντα δοῦλον εἶχε γοαμματιστὴν ὄνομα Χίλωνα, πολλοὺς διδάσκοντα παῖδας¹²⁴.

Tutta questa situazione non rimase circoscritta all'Urbe, travalicando i confini della penisola italiana. Stando infatti alla critica di Tacito, a partire dal I secolo d.C. la pratica di ricorrere al baliatico¹²⁵ si sarebbe diffusa anche nelle

¹²²) Cfr. *supra*, nt. 116. Si veda F.M. SILLA, *Oltre il corpo: 'affectio iusta' e 'iusta libertas' della nutrice*, in «RDR» XVI-XVII, 2016-2017, p. 20-22.

¹²³) AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 45 e 87.

¹²⁴) Si riporta qui la traduzione di A. TRAGLIA, *Plutarco. Vite parallele*, I, Torino, 2013, p. 571: «Quella <la moglie> poi gli dava il latte suo e spesso accostava al petto i piccoli degli schiavi per suscitare in loro affetto verso il proprio figlio, avendo tutti succhiato lo stesso latte. Dopo che il bambino cominciò a capire, lui stesso prese a insegnargli a scrivere. Eppure aveva in casa uno schiavo istruito, di nome Chilone, che era maestro e insegnava a molti ragazzi».

¹²⁵) L'usanza di affidarsi alle balie fu però estranea alle madri di alcuni personaggi di

provinces¹²⁶:

Tac., *dial.* 28.2: ... quae mala primum in urbe nata, mox per Italiam fusa, iam in provincias manant.

Tac., *dial.* 28.4: nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inservire liberis.

Tac., *dial.* 29.1: At nunc natus infans delegatur Graeculae alicui ancillae, cui adiungitur unus aut alter ex omnibus servis, plerumque vilissimus nec cuiquam serio ministerio adcommodatus. horum fabulis et erroribus [et] virides [teneri] statim et rudes animi imbuuntur ...

La degenerazione delle arti, con la perdita dei valori del passato, era da imputare, secondo lo storico romano, alla pigrizia dei giovani, alla negligenza dei genitori e all'ignoranza dei precettori. Questi mali nacquero a Roma, per poi diffondersi lungo l'Italia fino a raggiungere i territori provinciali. In passato ogni figlio, nato da madre casta, non veniva allevato nella cella di una nutrice prezzolata, bensì in grembo e al seno della propria madre, il vanto maggiore della quale era di custodire la casa ed essere al servizio dei figli. Al tempo in cui Tacito scrive, invece, i bambini appena nati venivano consegnati a una qualche ancella greca, cui si aggiungevano uno o due schiavi presi a caso, il più delle volte assolutamente spregevoli e inadatti a qualsiasi incarico responsabile, impegnando di sciocche chiacchiere i giovani animi ancora teneri e in formazione.

Secondo lo storico romano, rimanevano salve da questa malsana abitudine unicamente le donne germaniche che, lungi dall'affidarsi ad ancelle e nutrici di sorta, seguivano invece ad allattare la prole direttamente al loro seno: '*sua quemque mater uberibus alit, nec ancillis ac nutricibus delegantur*' (Tac., *Germ.* 20.1)¹²⁷.

La convinzione secondo cui l'allattamento materno dei primi giorni fosse assolutamente da evitare trova sostegno e ulteriore impulso con gli insegnamenti medici che si diffusero durante il corso del II secolo d.C. Sorano di Efeso, originario della grande città ionica dell'Anatolia ma vissuto ad Alessandria e poi a Roma al tempo degli imperatori Traiano e Adriano, fu illustre medico e considerato il fondatore della ginecologia e dell'ostetricia scientifica¹²⁸. Egli

spicco quali i Gracchi (con Cornelia), Cesare (con Aurelia) e Augusto (con Azia): cfr. Tac., *dial.* 28.6.

¹²⁶) Cfr. AUGENTI, *Il bambino in età romana*, cit., p. 87.

¹²⁷) Per tale motivo risultava impossibile distinguere il padrone dal servo, sulla base cioè delle mere cure che venivano loro rivolte nell'educazione: cfr. Tac., *Germ.* 20.2.

¹²⁸) A. CASTIGLIONI, '*Sorano d'Efeso*', in «Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed

ebbe modo, con la sua opera, di influenzare i costumi dell'epoca riferiti alla gravidanza e alla maternità. Nel suo trattato *Gynaeciorum libri IV*¹²⁹, pur sottolineando la superiorità del latte materno rispetto a qualsiasi altro surrogato¹³⁰, consigliava al contempo di non ricorrervi nei primi tempi immediatamente successivi al parto:

Soran., *gyn.* 2.18: τῇ δὲ ὑστεραία τῶν ἡμερῶν μετὰ τὴν ἐπιμέλειαν γάλακτι λοιπὸν τρέφειν ἕκ τινος τῶν τιθεύειν καλῶς δυναμένων. τὸ γὰρ μητρῶν ἕως ἡμερῶν γ' εἰκότως ἐπὶ τὸ πλείστον φαῦλόν ἐστιν, ὥς ἂν παχὺ καὶ τυρῶδες ᾗγαν καὶ διὰ τοῦτο δύσπεπτον καὶ ἄργον καὶ ἀκατέργαστον καὶ ἀπὸ σωμάτων κεκακοπαθηκότων καὶ ἐκτεταραγμένων φερόμενον, καὶ τοσαύτην μετακόσμησιν εἰληφότων ὅσῃν ὁρῶμεν συμβαίνουσιν μετὰ τὴν ἀποκύψιν, ἰσχνουμένου καὶ ἀπονοῦντος καὶ ἀχρσοῦντος τοῦ σώματος, καὶ πολλὴν αἵματος ἀπόκρισιν ὑπομένοντος, τὰ πολλὰ δὲ πυρέττοντος· ὧν χάριν πάντων τὸ μητρῶν γάλα, μέχρις ἂν εὐσταθήσῃ τὸ σῶμα, συντάσσειν ἄτοπὸν ἐστὶν ...¹³¹.

Il medico suggeriva di non somministrare subito il latte della madre ma di incaricare una nutrice che allattasse il bambino nei suoi primi venti giorni di vita, motivando tale prescrizione con la scarsa qualità e digeribilità del latte materno, in quanto troppo denso e prodotto da un corpo ancora sofferente per la fatica del parto¹³².

arti», XXXII, Roma, 1936, e C. PENNACCHIO, *Della medicina. Storia di poche idee di salute, malattie, medicinali e architetti nelle fonti e nella letteratura non medica*, Napoli, 2012, p. 201 nt. 80.

¹²⁹⁾ FAYER, *La vita familiare*, cit., p. 20. Il trattato di ginecologia in lingua greca di Sorano ebbe grande diffusione, andando oltre il suo tempo. Fu tradotto in latino da Caelius Aulianus a cavallo fra il IV e il V sec., quindi ancora da un certo Mustio o Muscio (Soranus Ps.) nel VI sec. Tale opera divenne così il testo di riferimento sul tema per tutto il medioevo.

¹³⁰⁾ Cfr. G. PEDRUCCI, *Baliatico, αἰδώς e malocchio: capire l'allattamento nella Grecia di epoca arcaica e classica anche con l'aiuto delle fonti romane*, in «Eugesta», V, 2015, p. 34 nt. 33, C.S. PINHEIRO, *Dulcissimum (...) mollissimumque et (...) utilissimum* (Plin. Nat. 28.72): *considerações sobre o leite materno e a amamentação nos textos antigos sobre medicina*, in «Patrimónios alimentares de Aquém e Além-Mar» (cur. J. Pinheiro, C. Soares), Coimbra, 2016, p. 375, e CENTLIVRES CHALLET, *Roman Breastfeeding*, cit., p. 377. Cfr. Soran., *gyn.* 2.18: '... ἄμεινον γὰρ τῶν ἄλλων ἐπὶ ἰσῆς ἐχόντων τῷ μητρώφῳ γάλακτι τρέφεσθαι τὸ νήπιον· τοῦτο γὰρ οἰκειότερον αὐτῷ, καὶ πρὸς τὰ γεννηθέντα συμπαθέστεραι μᾶλλον αἱ μητέρες γίνονται, καὶ φυσικώτερον ὥς πρὸ τῆς ἀποτέξεως οὕτως καὶ μετὰ τὴν ἀπότεξιν ἀπὸ τῆς μητρὸς τρέφεσθαι ...'.

¹³¹⁾ Si riporta qui la traduzione inglese di O. TEMKIN, *Soranus Gynecology*, Baltimore, 1956, p. 88 s.: «From the second day on after the treatment one should feed with milk from somebody well able to serve as a wet nurse as for twenty days the maternal milk is in most cases unwholesome being thick too caseous and therefore hard to digest raw and not prepared to perfection. Furthermore, it is produced by bodies which are in a bad state, agitated and changed to the extent that we see the body altered after delivery when, from having suffered a great discharge of blood, it is dried up, toneless discolored, and in the majority of cases feverish as well. For all these reasons it is absurd to prescribe the maternal milk until the body enjoys stable health».

¹³²⁾ Cfr. V. FAI, *L'humanitas di Sorano di Efeso*, in «Centro di Ricerca sulle Lingue

Il 'colostrum', nome dato a questo primo latte¹³³, di cui oggi vengono riconosciute le virtù immunologiche, negli antichi testi medici, come appena attestato in Sorano, era considerato dannoso, indigeribile e sconsigliato per l'alimentazione del neonato¹³⁴. Già Aristotele secoli prima, nel terzo libro del suo trattato di zoologia *De partibus animalium*, sosteneva il colostro essere portatore di epilessia e malanni¹³⁵. Senza dubbio tali credenze ostacolavano l'allattamento delle madri alla nascita del figlio, favorendo di fatto il ricorso al baliatico.

5. Riflessioni conclusive

Il nutrimento degli infanti era ovviamente vitale per la loro sopravvivenza e futura crescita in salute e vigore. A Roma, già a partire dalla tarda repubblica, la cultura sociale cominciò peraltro a mostrare qualche contrarietà all'alimentazione materna. Fu così che si assistette ad una rapida diffusione del ricorso a nutrici prezzolate, incaricate di somministrare a un gran numero di neonati il loro latte in sostituzione delle madri, le quali grazie a ciò poterono da un lato esaltare il proprio *status* sociale e dall'altro preservare vanitosamente l'aspetto esteriore del proprio corpo.

Gli insegnamenti medici di Sorano di Efeso condizionarono certo la mentalità della prima età imperiale, disincentivando ulteriormente la pratica dell'allattamento materno¹³⁶. Favorino, di contro, risulta essere portavoce di una testimonianza critica sul ruolo delle nutrici che, ai suoi tempi, si stavano sostituendo sempre più alle madri, soprattutto nelle famiglie maggiormente agiate.

Il filosofo di Arles, in merito alla cura degli infanti, dovette scorgere la nuova tendenza in tutta la sua forza propulsiva e convivere con un senso di avversione tale da indurlo a pronunciare quello stesso discorso che è stato ri-

Franche nella Comunicazione Interculturale e Multimediale», II, 2016, p. 25 s., CENTLIVRES CHALLET, *Roman Breastfeeding*, cit., p. 377, MASTRIANI, *La madre e il suo corpo*, cit., p. 121, e E.M. ROCHA DE OLIVEIRA, *Qualis sit nutrix eligenda: a ama de leite no 'De universa mulierum medicina' de Rodrigo de Castro*, in «Agora. Estudos Clássicos em Debate», XXII, 2020, p. 211. L'insegnamento è ribadito anche in seguito: Soran., *gyn.* 2.22.

¹³³) Il termine 'colostrum' deriverebbe da 'coalescere', frequentativo di 'coalere' col significato di «unirsi insieme» e composto dalla particella 'cum' e dal verbo 'alere', nel senso di «crescere, ingrossare», a causa proprio della sua densità: cfr. O. PIANIGIANI, 'Colostro', in «Vocabolario etimologico della lingua italiana», I, Milano-Roma, 1907, p. 309.

¹³⁴) PINHEIRO, *Dulcissimum (...) mollissimumque*, cit., p. 376, e MULDER, *Adult Breastfeeding*, cit., p. 237 s.

¹³⁵) E. DI CASTRO, *Il colostro: discorso aggiunto alla ricogliitrice di Scipion Mercurio*, Verona, 1642, p. 6, e FANOS, CORRIDORI, *Primi gradini*, cit., p. 41.

¹³⁶) Cfr. *supra*, § 4.

portato nelle *Notti Attiche*¹³⁷. Il fatto che Gellio abbia deciso di trasmettere la lezione del maestro, operando al contempo una traduzione per agevolarne la fruizione in ambiente romano, ci permette di osservare anche un ulteriore stadio di assimilazione dell'insegnamento. Il lavoro di rielaborazione in lingua latina e la scelta lessicale ivi operata sono elementi emblematici del sistema valoriale e dei mutamenti sociali propri dell'epoca. Se il messaggio in greco di Favorino era spinto dal desiderio di trasmettere sani principi filosofici e medici, la riproduzione latina ad opera dell'allievo romano sembra orientata ad educare i giovani al ricordo di quei sani *antiqui mores* che, oltre a far parte della tradizione popolare condivisa, avevano permesso lo sviluppo sociale e demografico in cui loro stessi si trovavano inseriti, beneficiandone gli effetti.

L'episodio raccolto nelle *Noctes Atticae* dovrebbe collocarsi all'incirca intorno alla metà del II secolo d.C., vale a dire proprio sotto quei principati, di Antonino Pio e Marco Aurelio, che si tramanda essere stati particolarmente attivi in merito alla questione neonatale, con l'emersione dell'idea per cui vera madre era soltanto colei che, oltre a partorire, si sarebbe occupata anche di nutrire. In realtà, senza far menzione a specifici provvedimenti imperiali, è lo stesso Gellio a riportare – attraverso le parole del suo maestro – la testimonianza per cui una madre era considerata pienamente tale soltanto quando si fosse dedicata lei stessa alla cura dei figli, allattandoli al proprio seno.

L'opinione diffusa negli studi contemporanei di puericultura, secondo la quale il mutamento di prospettive sul nutrimento degli infanti sia da attribuire direttamente alla legislazione antonina, pare quindi doversi temperare. Non risulta, infatti, che il legislatore del II secolo sia intervenuto in maniera diretta sulla pratica del baliatico, ostacolandone il ricorso a favore dell'allattamento materno. Ciononostante, ci sono pervenute notizie all'interno dei pareri giurisprudenziali circa ulteriori rescritti che, nello stesso arco temporale, si sarebbero occupati in senso lato del tema¹³⁸. Ciò che è emerso è un effettivo interesse da parte della cancelleria imperiale per la gestione degli infanti e di coloro che se ne sarebbero occupati. La linea di intervento fu all'insegna del miglior equilibrio fra le contrastanti opinioni che avevano avuto modo di diffondersi nella società romana nel corso della prima età imperiale. Non vennero inoltre trascurate nemmeno le osservazioni che la cultura medica del tempo era stata in grado di produrre (dopotutto sappiamo che il grande medico Galeno di Pergamo godette di grande considerazione alla corte di Marco Aurelio)¹³⁹. Si pose così al centro della questione la cura

¹³⁷) Cfr. *supra*, § 2.

¹³⁸) Cfr. *supra*, § 3.

¹³⁹) PENNACCHIO, *Della medicina.*, cit., p. XXXIV, p. 167 e 261 nt. 148, BOUDON-

dei neonati, con una particolare attenzione rivolta alla figura della donna – fosse madre o nutrice – impegnata in quel delicato incarico che, stando alle fonti, dovette rivestire un interesse pubblico di certo rilievo.

MILLOT, *Galien de Pergame*, cit., trad. it. – *Galeno di Pergamo. Un medico greco a Roma* –, Roma, 2016 (cur. M.L. Garofalo), p. 76, 92, 111, 123, 156, 159 s. e 203 s.